Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° | ROMA - Venerdì, 17 febbraio 1928 - ANNO VI | Numero 40

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 538.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 142.

Autorizzazione al comune di Rota a modificare la propria denominazione in quella di « Rota d'Imagna ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista l'istanza 11 novembre 1927, con cui il podestà di Rota, in esecuzione della propria deliberazione in data 22 ottobre 1927 - Anno V - chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Rota d'Imagna »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Regia commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Bergamo, in data 24 novembre u. s.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Rota, in provincia di Bergamo, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Rota d'Imagna ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 145. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 539.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 143.

Aggregazione del comune di Lequio Tanaro a quello di Bene Vagienna; distacco dal comune di Lequio Tanaro della frazione Costamagna, e aggregazione di quest'ultima al comune di Piozzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Lequio Tanaro, eccettuata la frazione Costamagna, è aggregato al comune di Bene Vagienna.

La frazione Costamagna è staccata dal comune di Lequio Tanaro e aggregata a quello di Piozzo.

Art. 2.

Il territorio della frazione su indicata è delimitato in conformità della pianta planimetrica, vistata in data 4 agosto 1927 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Cuneo.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Cuneo è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla determinazione delle condizioni dell'aggregazione del comune di Lequio Tanaro a quello di Bene Vagienna, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Lequio Tanaro e di Piozzo, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 146. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 540.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1928, n. 141.

Modificazioni al R. decreto 5 agosto 1927, n. 1751, che determina i contributi dello Stato e degli enti locali a favore della Regia scuola industriale di Cesena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 agosto 1927, n. 1751, che fissa i contributi dello Stato e degli enti locali a favore della Regia scuola industriale di Cesena;

Vista la deliberazione del comune di Cesena del 31 luglio 1926;

Visto il deliberato della Sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 1 del R. decreto 5 agosto 1927, n. 1751, a favore della Regia scuola industriale di Cesena sono modificati come appresso:

il Ministero dell'economia nazionale	L.	228,895
il comune di Cesena	»	70,499
la provincia di Forlì	»	27,813
la Camera di commercio di Forlì	»	2,526
la Congregazione di carità di Cesena	»	7,585

Art. 2.

All'aumento del contributo statale a favore della suddetta Scuola, quale risulta compreso nella somma complessiva di cui all'art. 1, sarà fatto fronte coi fondi assegnati al capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 143. — CASATI.

Numero di pubblicazione 541.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. **2800.**
Ordinamento dell'istruzione mineraria media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere al riordinamento dell'istruzione mineraria media;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Dell'istruzione mineraria media in generale e suo ordinamento.

Art. 1.

All'istruzione mineraria media si provvede con Regie scuole di unico grado le quali hanno per scopo di fornire l'istruzione teorico-pratica che abiliti all'esercizio della professione di capo minatore e perito minerario.

Art. 2.

Alle Regie scuole minerarie possono accedere i giovani che superino un apposito esame di ammissione.
Dette scuole hanno un corso di quattro anni, al termine del quale ed in seguito ad esame di abilitazione rilasciano il diploma professionale di capo minatore-perito minerario.

Art. 3.

Le Regie scuole minerarie, di cui ai precedenti articoli, hanno sede in Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima e potranno essere istituite nelle località dove ne sia riconosciuta evidente l'utilità.

Art. 4.

Le Regie scuole minerarie sono istituite con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per l'interno, nel caso che gli enti locali abbiano assunto impegno, con regolari deliberazioni approvate nei modi di legge, di contribuire al mantenimento della scuola nella misura stabilita dal successivo art. 5.

Art. 5.

Alle spese di mantenimento delle Regie scuole minerarie contribuisce il Ministero dell'economia nazionale sugli stanziamenti del suo bilancio con una somma pari ai due terzi della spesa ordinaria complessiva. Il contributo dello Stato non potrà in ogni caso superare la somma annua di L. 100,000 per ciascuna scuola.
Al rimanente delle spese sono tenuti a contribuire gli enti pubblici locali (Provincia, Comune, Consiglio provinciale dell'economia ed altri enti morali) con stanziamenti continuativi sul bilancio proprio. I contributi annui a carico dei predetti enti locali non potranno, in nessun caso, eccedere le somme risultanti dalla tabella n. 2 annessa al presente decreto.

Art. 6.

L'obbligo di fornire i locali, di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento per le scuole, spetta al Comune, o ad altro ente pubblico locale, tra quelli tenuti al mantenimento della scuola.
Per l'adattamento, l'ampliamento e l'arredamento degli edifici scolastici delle Regie scuole minerarie possono essere concessi mutui dalla Cassa depositi e prestiti agli enti ammessi dalle disposizioni vigenti a ottenere mutui da essa e alle condizioni stabilite dalle disposizioni stesse sui fondi propri della Cassa predetta e sui fondi degli Istituti di previdenza da questa amministrati.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per l'interno, sarà stabilito, per ciascun periodo di tempo da determinarsi dai tre Ministri, il collocamento delle dette operazioni sui fondi propri della Cassa o sui fondi degli Istituti di previdenza, e la misura di tale collocamento, per ciascun esercizio finanziario.
I singoli mutui saranno concessi su proposta del Ministro per l'economia nazionale ed al pagamento degli interessi provvederanno, proporzionalmente e in misura da stabilirsi, il Ministero stesso e l'ente mutuatario. Ciascun ente mutuatario, prima di deliberare il rispettivo prestito, dovrà ottenere l'impegno di massima dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, nonchè le istruzioni per la formale contrattazione del prestito stesso o sui fondi propri della Cassa o su quelli degli Istituti di previdenza di cui al R. decreto 13 giugno 1926, n. 1064.

Art. 7.

Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi possono concedere, nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, sussidi e contributi per il mantenimento delle

scuole minerarie. Il pagamento dei contributi stessi è subordinato alle disponibilità degli utili.

Previo consenso del Ministero dell'economia nazionale, le Regie scuole minerarie possono accettare dalle persone giuridiche, da società, da associazioni e da privati, donazioni, premi, lasciti e contributi che, se sieno garentiti mediante donazione del capitale corrispondente o con vincolo d'usufrutto di rendita consolidata, potranno essere considerati fra le entrate ordinarie e continuative della scuola e andare proporzionalmente a diminuzione delle quote di concorso messe a carico dei Comuni e delle Provincie.

Art. 8.

Le Regie scuole minerarie sono riconosciute come istituti pubblici posti sotto la tutela diretta dello Stato, ma dotati di personalità giuridica propria e di autonomia del loro funzionamento. Esse sono amministrate da Consigli dei quali fa parte un rappresentante del Ministero ed un rappresentante di ciascun ente locale che concorra al loro mantenimento per almeno un ventesimo del totale dei contributi. Al Ministero dell'economia nazionale spetta la nomina del personale, l'approvazione dei programmi d'insegnamento, la revisione ed approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi da inviarsi questi ultimi alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.

Il Ministero stesso esercita, a mezzo di ispezioni, una azione continuativa di vigilanza sull'andamento amministrativo, didattico e disciplinare delle scuole e ne cura in ogni modo il miglioramento e lo sviluppo.

Art. 9.

Gli insegnamenti da impartirsi nelle Regie scuole minerarie sono i seguenti:

a) lettere italiane, storia, geografia e nozioni di diritti e doveri;

b) lingua francese;

c) matematica (algebra elementare e geometria piana e solida);

d) elementi di scienze naturali;

e) fisica;

f) chimica generale analitica industriale e metallurgica;

g) trigonometria - topografia;

h) geometria descrittiva;

i) mineralogia e geologia;

l) arte mineraria;

m) meccanica e costruzioni;

n) preparazione meccanica dei minerali e mineralurgia;

o) elettrotecnica elementare;

p) disegno geometrico, topografico, di macchine;

q) legislazione mineraria - legislazione sociale;

r) igiene e pronti soccorsi.

Potranno inoltre essere tenuti corsi liberi d'insegnamento di altre lingue straniere, a giudizio del Consiglio di amministrazione della scuola, sentito il collegio dei professori.

Art. 10.

Ogni scuola ha insegnanti di ruolo del gruppo *A*, distinti in ordinari di 1ª, 2ª e 3ª classe, e straordinari, e insegnanti incaricati per le materie non affidate agli insegnanti di ruolo. Gli insegnanti incaricati possono essere nominati anche fra gli ingegneri del Corpo reale delle miniere.

I professori ordinari, straordinari e incaricati, costituiscono il collegio dei professori che è presieduto dal direttore.

Art. 11.

Alle Regie scuole minerarie possono essere aggregati corsi professionali istituiti per operai minatori e corsi di tirocinio per meccanici ed installatori elettrotecnici di miniera.

CAPO II.

Personale delle Regie scuole minerarie.

Art. 12.

La nomina del personale insegnante di ruolo avviene in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami o per soli titoli, indetto dal Ministero dell'economia nazionale, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 13.

Il vincitore del concorso che abbia ottenuto ed accettato la nomina assume il titolo di professore straordinario.

Il professore straordinario è promosso ordinario dopo un periodo triennale di lodevole prova.

Qualora la prova non risulti favorevole, il professore straordinario viene dispensato dal servizio e può esserlo anche prima del termine del triennio.

Art. 14.

A capo di ogni scuola è un direttore nominato dal Ministero dell'economia nazionale, scelto tra gli ingegneri del Corpo reale delle miniere. Il direttore è tenuto ad insegnare almeno una delle materie tecniche.

Art. 15.

Uno degli insegnanti di ruolo, designato dal Ministero, coadiuva il capo della scuola nelle funzioni direttive.

Art. 16.

Ai professori delle Regie scuole minerarie medie compete il trattamento economico stabilito per il personale del gruppo *A* nei gradi 10, 9, 8 e 7 di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e al R. decreto 29 novembre 1925, n. 2220.

La tabella n. 88 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è soppressa.

Il numero complessivo dei posti di ruolo per il personale insegnante, assistente e di amministrazione nelle Regie scuole minerarie è fissato nella tabella di classificazione per gruppi e per gradi, annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, restando in conformità modificato l'allegato VIII al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 17.

Agli insegnanti è fatto divieto d'impartire lezioni private agli alunni della propria scuola.

Anche di altri uffici e delle professioni libere consentite dalla legge può essere vietato l'esercizio, qualora il profes-

sore vi si dedichi così da essere distratto dall'esercizio della propria disciplina e in modo non conveniente alla dignità sua e della scuola.

Art. 18.

Sono estese al personale delle Regie scuole minerarie le disposizioni del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, riguardanti i congedi, le aspettative e le punizioni.

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari, le punizioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 35 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sono inflitte dal direttore. Le altre punizioni sono inflitte dal Ministro che, per quelle indicate negli articoli 4, 5, 6 e 7, deve udire il parere di una commissione consultiva da istituire presso il Ministero, a termini del regolamento. Il provvedimento del Ministro è definitivo.

Art. 19.

I professori di ruolo possono essere trasferiti da una ad altra scuola di istruzione mineraria media su loro domanda o per ragioni disciplinari e di servizio.

Art. 20.

I professori di ruolo sono collocati a riposo dal 1° ottobre dell'anno in cui compiono il settantesimo anno di età.

Il Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, può dispensare i professori dal servizio prima ancora del termine anzidetto, quando risultino non più idonei fisicamente, intellettualmente e moralmente a prestare opera proficua alla scuola.

Art. 21.

Ogni scuola ha un assistente e un segretario di ruolo o incaricato, e due bidelli i quali attendono alla completa pulizia e alla custodia dei locali e adempiono qualunque altro incarico loro affidato dal direttore.

Art. 22.

Gli assistenti e i segretari di ruolo sono nominati in seguito a concorso indetto con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Il Ministero può affidare l'incarico di assistente ad aiutanti del Corpo reale delle miniere.

Art. 23.

Agli assistenti e ai segretari di ruolo sono applicabili le disposizioni dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Il trattamento economico degli assistenti è quello stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il grado 11° del personale del gruppo *B*. Il trattamento economico dei segretari è quello stabilito dallo stesso Regio decreto per il grado 12° del medesimo gruppo *B*.

Art. 24.

I provvedimenti riguardanti la carriera e lo stato del personale delle Regie scuole minerarie sono emanati con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 25.

Il personale di servizio sarà nominato dal Consiglio di amministrazione, ma la relativa nomina dovrà essere approvata dal Ministero dell'economia nazionale.

Il personale suddetto sarà retribuito con assegni variabili secondo l'importanza del servizio e della scuola.

Il regolamento stabilirà le modalità per la nomina, il licenziamento e le punizioni, cui è soggetto il personale medesimo.

CAPO III.

Trattamento di riposo del personale delle Regie scuole minerarie.

Art. 26.

Il personale titolare, direttivo e insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle Regie scuole minerarie godrà del trattamento di quiescenza stabilito col R. decreto 9 maggio 1926, n. 1277, per il personale insegnante delle Regie scuole professionali, industriali, commerciali ed artistiche.

Art. 27.

Al personale di servizio delle Regie scuole minerarie è esteso, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di riposo stabilito per il personale di servizio delle Regie scuole industriali e commerciali, con la convenzione approvata col R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2062.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie e generali.

Art. 28.

Gli attuali insegnanti, qualora abbiano ottenuto la nomina in seguito a concorso, saranno confermati nei nuovi ruoli e collocati nei gradi previsti dal presente decreto secondo la rispettiva anzianità.

Coloro che non si trovano nelle condizioni suddette potranno ottenere la conferma previo giudizio di idoneità da parte di apposita commissione, nominata dal Ministro per l'economia nazionale.

I professori che non riporteranno giudizio d'idoneità saranno dispensati dal servizio con il trattamento eventualmente previsto dai regolamenti delle singole scuole in vigore alla data di applicazione del presente decreto.

Art. 29.

L'attuale direttore del corso complementare minerario di Massa Marittima sarà mantenuto con le stesse funzioni nel nuovo ordinamento della scuola stessa.

Art. 30.

Gli attuali professori incaricati, che non appartengono al personale del Corpo reale delle miniere, potranno essere assunti in ruolo con concorso per titoli, e sarà loro riconosciuto agli effetti dell'assegnazione dello stipendio, nella misura di un terzo della sua durata, il servizio prestato in qualità di incaricati.

Non saranno computate le frazioni di tre anni.

Art. 31.

Gli attuali assistenti e segretari di ruolo saranno confermati nei nuovi ruoli, previo giudizio d'idoneità da parte di apposita commissione.

Ad essi sarà riconosciuto, agli effetti dell'assegnazione dello stipendio, nella misura di un terzo della sua durata, il servizio prestato in qualità di incaricati, trascurando le frazioni di tre anni.

Coloro che non saranno collocati nei nuovi quadri saranno dispensati dal servizio con il trattamento eventualmente previsto dai regolamenti delle singole scuole, in vigore alla data di applicazione del presente decreto.

Art. 32.

L'attuale assistente della Regia scuola mineraria di Caltanissetta conserverà il trattamento economico e giuridico di cui fruisce alla data di applicazione del presente decreto.

Art. 33.

L'attuale personale di servizio potrà essere confermato previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione della scuola.

Ai dimessi dall'impiego sarà usato il trattamento eventuamente previsto dai regolamenti delle singole scuole in vigore alla data di applicazione del presente decreto.

Art. 34.

Fino a quando avranno vigore le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, non potrà aumentarsi il numero degli insegnanti, degli assistenti, dei segretari ed in genere di tutto il personale comunque denominato, che risultava complessivamente in servizio presso le quattro scuole minerarie alla chiusura dell'anno scolastico 1925-26.

Art. 35.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto ad introdurre nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 36.

Sono abrogate le disposizioni in vigore contrarie al presente decreto.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto e da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze saranno determinate le norme per la sua applicazione.

Art. 37.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Da quella data si intendono decaduti i componenti degli attuali consigli di perfezionamento di tutte le scuole minerarie da chiunque nominati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 140. — CASATI.

TABELLA N. 1.

Classificazione per gruppi e per gradi del personale delle Regie scuole minerarie medie e determinazione del numero complessivo dei relativi posti di ruolo.

PERSONALE INSEGNANTE — Gruppo *A*.

Numero dei posti 16.

Grado 7° - Professori ordinari di 1ª classe.
Grado 8° - Professori ordinari di 2ª classe.
Grado 9° - Professori ordinari di 3ª classe.
Grado 10° - Professori straordinari.

PERSONALE ASSISTENTE — Gruppo *B*.

Numero dei posti 4.

Grado 11° - Assistenti.

PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE — Gruppo *B*.

Numero dei posti 4.

Grado 12° - Segretari.

TABELLA N. 2.

Contributi annui fissi a carico degli enti locali.

Regia scuola mineraria di Agordo.

Provincia di Belluno	L. 25,249
Comune di Agordo	» 11,369
Consiglio provinciale dell'economia	» 5,249

Regia scuola mineraria di Caltanissetta.

Provincia	L. 25,609
Comune	» 9,109
Consiglio provinciale dell'economia	» 8,809

Regia scuola mineraria di Iglesias.

Provincia di Cagliari	L. 10,922.35
Comune di Iglesias	» 15,422.35
Consiglio provinciale dell'economia	» 10,422.30
Associazione mineraria sarda	» 6,000 —
Rendita lascito Asproni	» 400 —

Regia scuola mineraria di Massa Marittima.

Comune di Massa Marittima	L. 33,867
Provincia di Grosseto	» 5,000
Consiglio provinciale dell'economia	» 5,000

TABELLA N. 3.

Stipendi del personale insegnante e di segreteria.

INSEGNANTI gruppo *A*	Classe	Grado	Stipendi e supplementi di servizio attivo
Di prima nomina	Straordinaria	10°	9,500 *2,100*
Dopo 3 anni di lodevole prova	3ª	9°	11,600 *2,800*
Dopo 4 anni di grado	3ª	9°	12,200 *2,800*
Dopo 8 anni di grado	2ª	8°	13,700 *3,500*
Dopo 12 anni di servizio	2ª	8°	14,300 *3,500*
Dopo 16 anni di servizio	1ª	7°	16,000 *4,200*
Dopo 20 anni di servizio	1ª	7°	16,800 *4,200*
Dopo 24 anni di servizio	—	—	17,800 *4,200*

Segue TABELLA N. 3.

ASSISTENTI - GRADO 11°	Stipendi e supplementi di servizio attivo
Di prima nomina	7,000 *1,700*
Dopo 2 anni di grado	7,600 *1,700*
Dopo 5 anni di grado	8,200 *1,700*
Dopo 9 anni di grado	8,800 *1,700*
Dopo 13 anni di grado	9,500 *1,700*

SEGRETARI	Grado	Stipendi e supplementi di servizio attivo
Di prima nomina	12°	5,600 *1,400*
Dopo 2 anni di grado	12°	5,900 *1,400*
Dopo 4 anni di grado	12°	6,200 *1,400*
Dopo 6 anni di grado	12°	6,600 *1,400*
Dopo 8 anni di grado	12°	7,000 *1,400*

TABELLA N. 4.

Cattedre d'insegnamento.

1. Lettere italiane: storia, geografia e nozioni di diritti e doveri.
2. Matematica: meccanica elementare - fisica.
3. Chimica generale, analitica, qualitativa e quantitativa, mineralurgica, metallurgica.
4. Trigonometria: topografia e costruzioni.

Incarichi.

Elementi di scienze naturali, mineralogia e geologia.
Arte mineraria.
Legislazione mineraria e sociale.
Preparazione meccanica dei minerali.
Meccanica applicata.
Elettrotecnica elementare.
Francese.
Prevenzione infortuni: igiene e pronto soccorso.
Disegno e geometria descrittiva.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 542.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2798.

Approvazione dello statuto della Regia università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'ordinanza ministeriale 25 ottobre 1924, con la quale venne approvato lo statuto provvisorio della Regia università di Messina;

Veduto l'art. 23 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, numero 1933;

Veduta l'ordinanza ministeriale 12 gennaio 1927, con la quale venne prorogata, sino a tutto l'anno accademico 1926-1927, l'applicazione dello statuto provvisorio della predetta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia università di Messina, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 134. — SIROVICH.

Statuto della Regia università di Messina.

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La Regia Università di Messina comprende le seguenti Facoltà e Scuole:

1. Facoltà di Giurisprudenza;
2. Facoltà di Medicina e Chirurgia;
3. Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali;
4. Scuola di Farmacia.

Art. 2.

Tutti gli insegnamenti sono teorici e pratici, e consistono in lezioni orali, dimostrazioni sperimentali, esercitazioni pratiche, colloquii.

Gli insegnamenti orali vengono impartiti, di regola, in tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti, non computando in esse le ore destinate alle esercitazioni di gabinetto o di laboratorio.

Per le materie sperimentali si fanno anche speciali corsi di esercizi, della durata di uno o più anni.

Il numero e la durata delle lezioni e delle esercitazioni in ogni corso sono stabilite dalle Facoltà o dalla Scuola, e ne viene data notizia nel manifesto annuale di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario.

Art. 3.

All'atto dell'immatricolazione ogni studente riceve dalla segreteria, oltre alla tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno vengono segnati i corsi che lo studente intende seguire.

Sullo stesso libretto la segreteria annota le tasse e soprattasse pagate e segna anche le votazioni riportate negli esami di profitto.

Art. 4.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non abbia frequentato con assiduità e diligenza almeno tre corsi annuali di lezioni o di esercitazioni.

L'assiduità e la diligenza vengono comprovate dalla firma per attestazione di frequenza che il professore appone sul libretto di iscrizione dello studente al termine dell'anno.

Art. 5.

Nel mese di maggio di ciascun anno accademico i professori ufficiali ed i liberi docenti presentano i programmi dei corsi che intendono svolgere nell'anno accademico successivo.

Il Consiglio di ciascuna Facoltà o della Scuola, prima della chiusura di ogni anno accademico, provvede al coordinamento ed alla approvazione dei programmi suddetti; e, per quelli dei liberi docenti, dichiara quali debbano considerarsi pareggiati ai sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato fino all'apertura dell'anno accademico per quei liberi docenti che, per la prima volta, intendano tenere un corso nella Regia università di Messina.

Il coordinamento e la approvazione dei programmi presentati dai professori di nuova nomina hanno luogo nella prima seduta che si tiene dal Consiglio di Facoltà o della Scuola, dopo l'inizio dell'anno accademico.

Art. 6.

Lo studente può chiedere il passaggio da una Facoltà ad un'altra, non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Lo studente che proviene da altra Facoltà è inscritto di regola al primo anno del corso; può tuttavia consentirsi, su proposta della Facoltà nella quale lo studente fa passaggio, un'abbreviazione del corso, tenuto conto degli studi già fatti nella Facoltà dalla quale proviene.

Art. 7.

Il congedo per altra Università può essere chiesto dallo studente regolarmente iscritto, o fuori corso, non oltre il 31 dicembre di ogni anno; può tuttavia concedersi il congedo, anche oltre tale termine, quando la domanda sia motivata da gravi ed accertate ragioni.

Art. 8.

Per gli studenti che provengano da altre Università il Consiglio della Facoltà o della Scuola determina caso per caso il piano degli studi in relazione cogli studi fatti nella Università dalla quale provengono.

Chi, avendo conseguito una laurea, aspiri a conseguirne un'altra, può ottenere, a giudizio della Facoltà, un'abbreviazione degli anni di corso e l'esonero dall'obbligo dell'iscrizione o degli esami per le materie sulle quali abbia, nel precedente corso di studi, superato l'esame.

Art. 9.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione.
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi.
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi.
4. Esclusione temporanea dall'Università.

Art. 10.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2 e 3 del precedente articolo spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 ed anche di quelle di cui ai nn. 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 11.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 12.

Gli studenti, i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 13.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II.

Ordinamento didattico.

Facoltà di Giurisprudenza.

Art. 14.

La Facoltà di Giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Il corso degli studi ha la durata di quattro anni.

Art. 15.

Le materie di insegnamento della Facoltà di Giurisprudenza sono le seguenti:

1. Introduzone alle scienze giuridiche e Filosofia del diritto;
2. Istituzioni di diritto privato;
3. Istituzioni di diritto romano;
4. Storia del diritto romano;
5. Economia politica;
6. Statistica;
7. Diritto costituzionale;
8. Diritto civile (biennale);
9. Diritto commerciale;
10. Diritto romano (biennale);
11. Storia del diritto italiano (biennale);
12. Scienza delle finanze e Diritto finanziario;
13. Diritto ecclesiastico;
14. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione;
15. Diritto processuale civile e Ordinamento giudiziario;
16. Diritto penale e processuale penale (biennale);
17. Diritto internazionale (biennale);
18. Medicina legale;
19. Diritto marittimo;
20. Legislazione sindacale e del lavoro.

Art. 16.

Nel manifesto annuale degli studi sono indicati i piani di studio consigliati dalla Facoltà; ma lo studente è libero di modificarli, purchè, nel corso degli studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, segua i corsi e superi gli esami almeno in 18 materie, scelte fra le 20 di cui all'articolo precedente e due altre che saranno designate dalla Facoltà fra le materie d'insegnamento di altre Facoltà o Scuole,

Tuttavia lo studente non può essere ammesso agli esami di Diritto civile, Diritto romano, Diritto commerciale, se non ha in precedenza superato gli esami di Istituzioni di diritto civile e Istituzioni di diritto romano; nè può essere ammesso all'esame di Scienza delle finanze e Diritto finanziario, se non ha in precedenza superato quello di Economia politica; nè, infine, a quello di Storia del diritto italiano, se prima non ha superato gli esami di Istituzioni e Storia del diritto romano.

Art. 17.

Alla Facoltà di Giurisprudenza è annesso un Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali, ordinato come Seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, con lo scopo di coadiuvare i giovani desiderosi di specializzarsi nelle discipline che sono oggetto di insegnamento.

Nell'Istituto si possono tenere corsi speciali di cultura ed esercitazioni nelle discipline che sono insegnate nella Facoltà.

Art. 18.

Fanno parte del Consiglio dell'Istituto i professori della Facoltà di Giurisprudenza.

Essi eleggono nel loro seno un Direttore, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Direttore fissa, anno per anno, sentito il Consiglio, il programma dei lavori dell'Istituto.

Art. 19.

Possono essere ammessi ai lavori dell'Istituto i laureati in Giurisprudenza e gli studenti inscritti al secondo biennio della Facoltà.

Art. 20.

Ai giovani che abbiano frequentato l'Istituto con assiduità e profitto viene rilasciato un attestato degli studi fatti.

Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 21.

La Facoltà di Medicina e Chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Il corso degli studi ha la durata di sei anni.

Art. 22.

Le materie d'insegnamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia sono le seguenti:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale inorganica ed elementi di organica;
3. Botanica;
4. Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate;
5. Anatomia umana normale (descrittiva, microscopica e topografica) (triennale);
6. Fisiologia sperimentale e Chimica biologica;
7. Farmacologia e Terapia;
8. Patologia generale;
9. Anatomia e Istologia patologica;
10. Igiene e Polizia medica;
11. Patologia speciale medica;
12. Patologia speciale chirurgica;
13. Clinica medica generale e Semejotica (triennale);
14. Clinica chirurgica generale, Semejotica e Traumatologia (triennale);
15. Medicina operatoria;
16. Clinica ostetrica ginecologica;
17. Clinica oculistica;
18. Clinica dermosifilopatica;
19. Clinica delle malattie mentali e nervose;
20. Clinica pediatrica;
21. Otorino-laringojatria;
22. Odontojatria;
23. Radiologia;
24. Medicina legale;
25. Patalogia esotica.

Gli insegnamenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 sono dati nella Facoltà di Scienze; per la Chimica generale e la Botanica gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia seguono i corsi in comune con quelli della Facoltà di Scienze; per la Fisica sperimentale e la Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate vengono impartite, per gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, insegnamenti speciali della durata di un solo anno accademico.

Art. 23.

Nel manifesto annuale degli studi è indicato l'ordine degli studi consigliato dalla Facoltà per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia; ma lo studente può modificarlo, purchè, durante i sei anni di corso, segua gli insegnamenti e superi gli esami in almeno 22 materie scelte fra quelle elencate nell'articolo precedente.

Lo studente non può tuttavia essere ammesso agli esami di profitto nelle Cliniche generali o speciali se prima non abbia superato quelli di Anatomia umana normale, di Fisiologia e di Patologia generale, nè può essere ammesso agli esami di profitto di Clinica medica, chirurgica, ostetrico-ginecologica, dermosifilopatica e pediatrica, se, oltre agli esami nelle materie suddette, non abbia superato anche quello di Anatomia patologica.

Art. 24.

Nelle cliniche medica, chirurgica, ostetrico-ginecologica sono obbligatori periodi di internato, a turno, per gli studenti del sesto anno.

Art. 25.

I professori di ruolo hanno la direzione dei rispettivi Istituti e devono anche provvedere a coordinare gli insegnamenti affini che vengono impartiti negli Istituti medesimi, secondo le disposizioni annualmente impartite dalla Facoltà all'inizio dell'anno accademico.

Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali.

Art. 26.

La Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

a) Laurea in matematica;
b) Laurea in fisica;
c) Laurea in chimica;
d) Laurea in Scienze naturali;
e) Laurea in fisica e matematica;
f) Laurea in fisica e Scienze naturali;
g) Laurea in chimica e Scienze naturali;
h) Laurea in Scienze naturali e geografia.

Per il conseguimento di tutte le lauree suddette il corso degli studi ha la durata di quattro anni.

Nella Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali si impartiscono anche gli insegnamenti del corso biennale di studi propedeutici per la Ingegneria.

Art. 27.

Le materie d'insegnamento della Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali sono le seguenti:

1. Analisi algebrica;
2. Geometria analitica e projettiva con disegno;
3. Analisi infinitesimale;
4. Geometria descrittiva con disegno;
5. Disegno di ornato ed Architettura elementare;
6. Meccanica razionale;
7. Analisi superiore;
8. Geometria superiore;
9. Fisica matematica;
10. Geodesia teoretica;
11. Fisica sperimentale;
12. Chimica generale inorganica ed elementi di organica;
13. Chimica organica;
14. Chimica fisica;
15. Botanica;
16. Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate;
17. Mineralogia;
18. Geologia e Geografia fisica;
19. Fisica terrestre;
20. Fisica superiore;
21. Matematica per gli studenti di Chimica e Scienze naturali;
22. Matematiche complementari;
23. Metereologia aeronautica;
24. Geografia descrittiva e politica;
25. Geografia matematica, astronomica e cartografia;
26. Zoologia applicata;
27. Biologia marina.

La Facoltà si vale pure dei seguenti insegnamenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, della Scuola di Farmacia e della Facoltà di Giurisprudenza:

1. Anatomia umana normale (descrittiva, microscopica e topografica);
2. Fisiologia sperimentale e Chimica biologica;
3. Farmacologia e Terapia;
4. Patologia generale;
5. Chimica farmaceutica e tossicologica;
6. Chimica bromatologica;
7. Statistica;
8. Economia politica.

Art. 28.

Per il conseguimento delle lauree indicate all'art. 26 si consigliano la frequenza e l'esame nelle seguenti discipline:

a) *Laurea in matematica*:

1. Analisi algebrica;
2. Geometria analitica e projettiva con disegno;
3. Analisi infinitesimale;
4. Geometria descrittiva con disegno;
5. Fisica sperimentale (biennale);
6. Chimica generale;
7. Analisi superiore;
8. Meccanica razionale;
9. Geometria superiore;
10. Fisica matematica;
11. Geodesia teoretica;
12. Matematiche complementari.

b) *Laurea in fisica*:

1. Analisi algebrica;
2. Geometria analitica e projettiva con disegno;
3. Analisi infinitesimale;
4. Geometria descrittiva con disegno;
5. Fisica sperimentale (biennale);
6. Chimica generale;
7. Chimica organica;
8. Meccanica razionale;
9. Fisica matematica;
10. Fisica superiore (biennale);
11. Mineralogia;
12. Chimica fisica;
13. Fisica terrestre;
14. Esercizi di Fisica (biennale);
15. Esercizi di Chimica.

c) *Laurea in chimica*:

1. Chimica generale;
2. Chimica organica;
3. Fisica sperimentale (biennale);
4. Matematica per gli studenti di Chimica e Scienze naturali;
5. Mineralogia;
6. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
7. Chimica fisica (biennale);
8. Chimica bromatologica;
9. Fisiologia sperimentale e Chimica biologica (biennale);
10. Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate (biennale);
11. Esercizi di Chimica (triennale);
12. Esercizi di Fisica;
13. Esercizi di Chimica farmaceutica (biennale).

d) *Laurea in Scienze naturali*:

1. Chimica generale;
2. Chimica organica;
3. Fisica sperimentale (biennale);
4. Botanica;
5. Mineralogia;
6. Geologia e Geografia fisica;
7. Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate (biennale);
8. Anatomia umana normale (triennale);
9. Zoologia applicata;
10. Fisiologia sperimentale e Chimica biologica (biennale);
11. Patologia generale;
12. Fisica terrestre;
13. Biologia marina;
14. Matematica per gli studenti di Chimica e Scienze naturali;
15. Esercizi di Fisica;
16. Esercizi di Chimica;
17. Esercizi della durata di un biennio in una materia scelta fra Botanica, Zoologia, Mineralogia, Geologia;
18. Esercizi della durata di un anno in due altre materie scelte fra le precedenti.

e) *Laurea in fisica e matematica*:

1. Analisi algebrica;
2. Geometria analitica e projettiva con disegno;
3. Analisi infinitesimale;
4. Geometria descrittiva con disegno;
5. Fisica sperimentale (biennale);
6. Chimica generale;
7. Chimica organica;

8. Meccanica razionale;
9. Fisica superiore (biennale);
10. Fisica matematica;
11. Fisica terrestre;
12. Matematiche complementari;
13. Esercizi di Fisica (biennale);
14. Esercizi di Chimica.

f) *Laurea in fisica e Scienze naturali*:

1. Analisi algebrica;
2. Geometria analitica e projettiva con disegno;
3. Analisi infinitesimale;
4. Fisica sperimentale (biennale);
5. Chimica generale;
6. Chimica organica;
7. Botanica;
8. Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate (biennale);
9. Mineralogia;
10. Geologia e Geografia fisica;
11. Fisica superiore (biennale);
12. Zoologia applicata;
13. Fisica terrestre;
14. Geografia matematica, astronomica e cartografia;
15. Fisiologia sperimentale e Chimica biologica (biennale);
16. Esercizi di Fisica (biennale);
17. Esercizi in due materie scelte fra Zoologia, Botanica, Mineralogia e Geologia.

g) *Laurea in chimica e Scienze naturali*:

1. Matematica per gli studenti di Chimica e di Scienze naturali;
2. Fisica sperimentale (biennale);
3. Chimica generale;
4. Chimica organica;
5. Chimica fisica;
6. Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate (biennale);
7. Zoologia applicata;
8. Botanica;
9. Fisiologia sperimentale e Chimica biologica (biennale);
10. Mineralogia;
11. Geologia e Geografia fisica;
12. Biologia marina;
13. Esercizi di Fisica;
14. Esercizi di Chimica (triennale);
15. Esercizi per un biennio in una materia a scelta fra Botanica, Zoologia, Mineralogia e Geologia; oppure esercizi di un anno in due delle materie suddette.

h) *Laurea in Scienze naturali e geografia*:

1. Matematica per gli studenti di Chimica e di Scienze naturali;
2. Chimica generale;
3. Chimica organica;
4. Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate (biennale);
5. Fisica sperimentale (biennale);
6. Botanica;
7. Mineralogia;
8. Geologia e Geografia fisica;
9. Zoologia applicata;
10. Fisiologia sperimentale e Chimica biologica (biennale);
11. Geografia descrittiva e politica;
12. Geografia matematica, astronomica e cartografia;
13. Fisica terrestre;
14. Statistica;
15. Esercizi di Fisica;
16. Esercizi di Chimica;
17. Esercizi della durata di un biennio in una materia a scelta fra Botanica, Zoologia, Mineralogia e Geologia;
18. Esercizi della durata di un anno in due altre materie fra le precedenti.

Art. 29.

Nel manifesto annuale degli studi è indicato l'ordine degli studi proposto dalla Facoltà per il conseguimento di ciascuna delle lauree di cui all'art. 26.

Gli studenti possono modificare i piani di studio consigliati purchè soddisfacciano alle condizioni seguenti:

a) Per la *laurea in matematica*: seguano i corsi e superino gli esami in almeno dodici materie, scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 14, 20 e 22 del comma 1° dell'art. 27 e al n. 7 del secondo comma dello stesso articolo.

b) Per la *laurea in fisica*: seguano i corsi e superino gli esami in almeno dodici materie, scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 14, 19 e 20 del comma primo dell'art. 27, e seguano per due anni gli esercizi di Fisica e per un anno gli esercizi di Chimica.

c) Per la *laurea in chimica*: seguano i corsi e superino gli esami in almeno dieci materie, scelte fra quelle indicate ai numeri 11 a 21 del comma primo dell'art. 27 e quelle indicate ai numeri 2, 3, 5, 6 del secondo comma dello stesso articolo, e seguano per un triennio gli esercizi di Chimica, per un anno gli esercizi di Fisica, per due anni gli esercizi di Chimica farmaceutica.

d) Per la *laurea in Scienze naturali*: seguano i corsi e superino gli esami in almeno quattordici materie, scelte fra quelle indicate ai numeri 5, 11 a 19, 21, 23 a 27 del comma primo dell'art. 27 e quelle indicate ai numeri 1 a 4 del secondo comma dello stesso articolo, e seguano gli esercizi indicati ai numeri 15, 16, 17 e 18, lettera *d*) dell'art. 28.

Il corso biennale di Fisica sperimentale può essere sostituito con quello annuale per gli studenti di Medicina.

e) Per la *laurea in fisica e matematica*: seguano i corsi e superino gli esami in almeno dodici materie, scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 4, 6 a 14, 19, 20, 22 del primo comma dell'art. 27, e seguano per un biennio gli esercizi di Fisica e per un anno gli esercizi di Chimica.

f) Per la *laurea in fisica e Scienze naturali*: seguano i corsi e superino gli esami in almeno 14 materie, scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 3, 5, 6, 10 a 20, 23, 25 a 27 del primo comma dell'art. 27 e quelle indicate ai numeri 1, 2, 4 del secondo comma dello stesso articolo, e seguano gli esercizi di cui ai numeri 16 e 17, lettera *f*) dell'art. 28.

g) Per la *laurea in chimica e Scienze naturali*: seguano i corsi e superino gli esami in almeno dodici materie, scelte fra quelle indicate ai numeri 5, 11 a 19, 21, 23 a 27 del comma primo dell'art. 27 e quelle indicate ai numeri 1 a 6 del secondo comma dello stesso articolo, e seguano gli esercizi indicati ai numeri 13, 14, 15, lettera *g*) dell'art. 28.

h) Per la *laurea in Scienze naturali e geografia*: seguano i corsi e superino gli esami in almeno quattordici materie, scelte fra quelle indicate ai numeri 5, 11 a 19, 21, 23 a 27 del primo comma dell'art. 27 e quelle indicate ai numeri 1, 2, 7, 8 del secondo comma dello stesso articolo, e seguano gli esercizi indicati ai numeri 15, 16, 17, 18, lettera *h*) dell'art. 28.

Art. 30.

Gli insegnamenti che si impartiscono nel biennio di studi propedeutici per l'Ingegneria, a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, sono i seguenti:

1. Analisi algebrica;
2. Geometria analitica e projettiva con disegno;
3. Analisi infinitesimale;
4. Geometria descrittiva con disegno;
5. Fisica sperimentale (biennale);
6. Chimica generale inorganica ed elementi di organica;
7. Meccanica razionale;
8. Disegno di ornato e di architettura.

La ripartizione degli insegnamenti suddetti nei due anni del corso viene indicata nel manifesto annuale degli studi.

Scuola di Farmacia.

Art. 31.

La Scuola di Farmacia conferisce:

a) la laurea in Chimica e farmacia, dopo un corso di studi che ha la durata di cinque anni, compreso l'anno solare di pratica farmaceutica;

b) il diploma di Farmacia, dopo un corso di studi che ha la durata di quattro anni, compreso l'anno solare di pratica farmaceutica.

Art. 32.

Le materie di insegnamento della Scuola di Farmacia sono le seguenti:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale inorganica ed elementi di organica;
3. Chimica organica;
4. Chimica fisica;
5. Botanica;
6. Mineralogia;
7. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
8. Chimica bromatologica;
9. Farmacognosia;
10. Farmacologia e Terapia (corso per gli studenti di Medicina);
11. Igiene;
12. Matematica per gli studenti di Chimica e Scienze naturali;
13. Geologia e Geografia fisica;
14. Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate (corso per gli studenti di Medicina);
15. Fisiologia sperimentale e Chimica biologica (biennale).

Nella Scuola di Farmacia si tengono inoltre i seguenti corsi di esercizi:

1. Esercizi di Fisica sperimentale;
2. Esercizi di Chimica inorganica e organica;
3. Esercizi di Chimica farmaceutica e tossicologica;
4. Esercizi di Farmacognosia;
5. Esercizi di Botanica;
6. Esercizi di Mineralogia.

Gli studenti della Scuola di Farmacia debbono attendere per un anno solare alla pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata dalla Scuola.

Art. 33.

Nel manifesto annuale degli studi vengono indicati i piani di studio che la Scuola consiglia, tanto per il conseguimento della laurea in Chimica-Farmacia, quanto per il conseguimento del diploma in Farmacia.

Gli studenti possono variare tali piani di studio, purchè soddisfacciano alle seguenti condizioni:

Gli aspiranti alla laurea devono seguire, durante un quadriennio, i corsi e superare gli esami in almeno quattordici materie, scelte fra quelle indicate nel primo comma dell'articolo precedente, devono seguire rispettivamente per un anno, per un biennio, per un triennio e per un anno gli esercizi indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 del secondo comma e compiere un anno di pratica farmaceutica.

Gli aspiranti al diploma devono seguire per un triennio i corsi e sostenere gli esami di almeno otto materie, scelte fra quelle indicate nel primo comma dell'articolo precedente, devono seguire rispettivamente per un anno, per un biennio, per un anno gli esercizi indicati ai numeri 2, 3 e 4 del secondo comma e compiere un anno di pratica farmaceutica.

TITOLO III.

ESAMI DI LAUREA E DI DIPLOMA.

Art. 34.

Gli esami di profitto e quelli di laurea o di diploma si sostengono alla chiusura annuale dei corsi ed all'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 35.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie, salvo che le Facoltà o la Scuola non dispongano altrimenti nel qual caso i raggruppamenti delle materie saranno indicati nel manifesto annuale degli studi.

Gli esami di profitto consistono in interrogazioni, discussioni col candidato, prove pratiche, e, nella Facoltà di Giurisprudenza, anche nella esegesi dei testi.

Negli esami di Geometria projettiva e di Geometria descrittiva si deve tener conto anche delle prove grafiche eseguite durante il corso.

Alla fine dei corsi di esercizi nelle materie sperimentali, ai quali è prescritta la iscrizione per uno o più anni, lo studente deve sostenere l'esame di profitto consistente in una prova pratica.

Art. 36.

Lo studente è ammesso all'esame di profitto quando abbia frequentato il corso con assiduità e diligenza per il numero di anni prescritto.

Art. 37.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del regolamento generale universitario.

Art. 38.

Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri, e vengono nominate dal Rettore su proposta delle Facoltà o della Scuola.

Di ogni Commissione per gli esami di profitto deve far parte un libero docente o un cultore della materia, o di materia affine.

Per gli esami da sostenersi a gruppi di materie ciascuna Commissione è composta dei professori delle materie costituenti il gruppo e deve farne parte un libero docente o cultore di una di esse.

In ogni caso la Commissione sarà formata da non meno di tre membri e da non più di cinque, compreso un libero docente o cultore di una delle materie di esame.

Art. 39.

La Commissione per l'esame di licenza dopo il biennio degli studi propedeutici di ingegneria è composta da un membro designato dalla R. Scuola d'Ingegneria di Palermo e da quattro membri nominati annualmente dal Rettore su proposta della Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali.

Art. 40.

Per essere ammesso all'esame di laurea o diploma il candidato deve avere superato tutti gli esami di profitto e le altre prove richieste dall'ordinamento di ciascuna Facoltà o della Scuola.

Le Commissioni per gli esami di laurea, salvo quanto è disposto per la Scuola di Farmacia, sono di regola composte di undici membri, di cui uno almeno libero docente.

In caso di necessità il numero dei commissari per gli esami di laurea può essere ridotto a nove o anche a sette, compreso un libero docente.

Art. 41.

Salvo quanto è disposto per la Scuola di Farmacia, l'esame di laurea consiste:

1° Nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in una delle discipline attinenti alla laurea a cui aspira.

2° Nella discussione di due tesi orali scelte dalla Commissione fra tre presentate dal candidato intorno a materie diverse fra loro e da quella nella quale venne elaborata la dissertazione.

3° In interrogazioni dirette ad accertare la maturità del candidato.

La dissertazione scritta e gli argomenti delle tre tesi orali si devono presentare alla segreteria in due esemplari almeno un mese prima dell'esame di laurea.

I candidati alle lauree che si conseguono nella Facoltà di Scienze, ad eccezione di quelli aspiranti alla laurea in matematica, debbono sostenere, prima della discussione, una o più prove pratiche, nelle materie in cui hanno seguito le esercitazioni, secondo quanto sarà stabilito dalla Facoltà.

Art. 42.

Negli esami di laurea e di diploma la Commissione delibera prima a maggioranza sull'approvazione del candidato, quindi assegna i punti di merito.

Art. 43.

L'esame di laurea in Chimica e Farmacia si dà in due sedute, una alla fine del quarto e l'altra alla fine del quinto anno.

Alla fine del quarto anno lo studente deve:

1. Sostenere tre prove di Analisi chimica qualitativa, quantitativa e tossicologica, da eseguirsi sotto la vigilanza di almeno due membri della Commissione esaminatrice nel laboratorio di chimica farmaceutica.

2. Sostenere una prova di Analisi e preparazione di due prodotti farmaceutici estratti a sorte, da eseguirsi come al numero precedente.

3. Discutere una dissertazione di laurea di indole possibilmente sperimentale, sopra un argomento scelto liberamente in Chimica farmaceutica o in materie strettamente affini.

Il candidato deve inoltre discutere due tesi orali scelte su materie del corso, differenti tra loro e da quella che forma oggetto della dissertazione, e sostenere un esame orale comprendente anche la discussione delle prove pratiche.

Alla fine del quinto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico per dimostrare la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali; egli deve inoltre dar prova di conoscere l'arte del ricettare, la farmacopea e la legge sanitaria in quanto ha attinenza con la farmacia.

La Commissione per l'esame di laurea in Chimica e Farmacia è composta di nove membri nella prima parte dell'esame, e di undici nella seconda, compreso un libero docente; della Commissione di undici membri fanno parte inoltre due provetti farmacisti, nominati dal Rettore su proposta della Scuola.

Art. 44.

L'esame di diploma in Farmacia si dà in due sedute: una alla fine del terzo, l'altra alla fine del quarto anno del corso.

Alla fine del terzo anno il candidato deve sostenere le seguenti prove:

1. Analisi quantitativa eseguita nel laboratorio di Chimica farmaceutica in presenza di due membri della Commissione, alla quale ne rende conto con apposita relazione scritta.

2. Analisi e preparazione di due prodotti farmaceutici estratti a sorte, da eseguirsi nel laboratorio di Chimica farmaceutica sotto la vigilanza del direttore.

3. Prova orale nella quale deve dimostrare la sua conoscenza degli argomenti più importanti dell'analisi chimica.

Alla fine del quarto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico come per il conseguimento della laurea in Chimica e Farmacia.

La Commissione per l'esame di diploma in Farmacia è composta di sette membri nella prima parte dell'esame, e di nove nella seconda, compreso un libero docente; della Commissione di nove membri fa parte inoltre un provetto farmacista, nominato dal Rettore su proposta della Scuola.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 543.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2806.

Dichiarazione di monumento nazionale dei locali terreni dell'edificio comunale di Montefusco in provincia di Avellino, già adibiti a carcere durante il Regno dei Borboni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Volendo che le storiche prigioni di Montefusco, in provincia di Avellino, siano conservate all'ossequio nazionale e tutelate come manufatto d'importante interesse;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I locali terreni dell'edificio comunale di Montefusco, in provincia di Avellino, già adibiti a carcere durante il Regno dei Borboni, sono dichiarati monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 150. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 544.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 136.
Proroga della validità dei francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'articolo 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;
Visto l'art. 3 del R. decreto 4 novembre 1926, n. 1928, che stabilisce nella data del 15 gennaio 1928 il termine di validità degli speciali francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, la cui emissione fu autorizzata col R. decreto 29 luglio 1926, n. 1558;
Riconosciuto opportuno di prorogare la validità dei francobolli stessi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La validità dei francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, la cui emissione fu autorizzata col R. decreto 29 luglio 1926, n. 1558, è prorogata fino a tutto il 29 febbraio 1928.
Non è ammesso il cambio dei francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale venduti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 135. — CASATI.

Numero di pubblicazione 545.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1928, n. 138.
Soppressione ed istituzione di Regi consolati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;
Visto il Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2163;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro consolato di 1ª categoria di 1ª classe in Brisbane ed il Nostro consolato di 2ª categoria in Helsingfors sono soppressi.

Art. 2.

Il Nostro vice consolato in Townsville è elevato a consolato di 2ª classe, con circoscrizione sullo Stato del Queensland.

Art. 3.

E' istituito un Nostro vice consolato in Adelaide alle dipendenze del Nostro consolato in Melbourne.

Art. 4.

Presso la Nostra legazione in Helsingfors è istituito un posto di vice console con circoscrizione sulle provincie di Nyland, Vyborg, Tavastehus, S. Michele e Kuopio.

Art. 5.

Gli assegni lordi annui e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese d'ufficio dei predetti Nostri uffici consolari, restano stabiliti come segue:
Townsville: console, assegno L. 25,000, spese ufficio lire oro 22,000;
Adelaide: vice console, assegno L. 20,000, spese ufficio lire oro 18,000;
Helsingfors: vice console, assegno L. 30,000.
Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 137. — CASATI.

Numero di pubblicazione 546.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 137.

Modificazione al colore del francobollo per la posta pneumatica da cent. 15.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1927, n. 2566, che stabilisce le caratteristiche tecniche del francobollo per la posta pneumatica da cent. 15;

Riconosciuto opportuno di modificare il colore del francobollo stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la modificazione di colore dal lacca viola di garanza al granata del francobollo per la posta pneumatica da cent. 15 di cui al R. decreto 18 dicembre 1927, numero 2566.

Art. 2.

L'attuale francobollo per la posta pneumatica da cent. 15, stampato nel colore lacca viola di garanza, sarà tolto di corso dal 1° luglio 1928, e dalla data stessa ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, per la durata di un anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 136. — CASATI.

Numero di pubblicazione 547.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2803.

Erezione in ente morale della « Fondazione Dame piemontesi » a favore del Reggimento Piemonte Reale Cavalleria.

N. 2803. R. decreto 4 dicembre 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la « Fondazione Dame piemontesi », costituita con l'offerta di L. 2000 nominali fatta da un comitato di Dame piemontesi per le drappelle al Reggimento Piemonte Reale Cavalleria, e destinata a favore del Reggimento stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 548.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2804.

Devoluzione della « Fondazione Rossi » a beneficio dei caporali e soldati della 10ª compagnia del 34° reggimento fanteria.

N. 2804. R. decreto 8 dicembre 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la « Fondazione Rossi », eretta in ente morale col R. decreto 23 dicembre 1900, n. CCCXCI, e destinata a beneficio dei caporali e soldati della 2ª compagnia del 72° reggimento fanteria, viene devoluta a favore dei caporali e soldati della 10ª compagnia del 34° reggimento fanteria, e se ne approva lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 549.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2776.

Liquidazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni delle provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduti gli elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Torino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1924 - 31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 88. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i Comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — Provincia di ALESSANDRIA.			
1	Agliano d'Asti	8	800	6.400
2	Albera Ligure	3	»	2.400
3	Albugnano	2	»	1.600
4	Alfiano Natta	5	»	4.000
5	Alice Bel Colle	6	»	4.800
6	Alluvioni Cambiò	5	»	4.000
7	Altavilla Monferrato	5	»	4.000
8	Alzano	2	»	1.600
9	Antignano	4	»	3.200
10	Aramengo	3	»	2.400
11	Arquata Scrivia	12	»	9.600
12	Asti	105	»	84.000
13	Avolasca	3	»	2.400
14	Azzano d'Asti	2	»	1.600
15	Bagnasco d'Asti	1	»	800
16	Baldichieri	2	»	1.600
17	Balzola	9	»	7.200
18	Basaluzzo	5	»	4.000
19	Bassignana	8	»	6.400
20	Belforte Monferrato	2	»	1.600
21	Belveglio	3	»	2.400
22	Bergamasco	7	»	5.600
23	Berzano di S. Pietro	2	»	1.600
24	Berzano di Tortona	1	»	800
25	Bistagno	8	»	6.400
26	Borghetto di Borbera	2	»	1.600
27	Borgaratto Alessandrino	5	»	4.000
28	Bosco Marengo	13	»	10.400
29	Bozzole	2	»	1.600
30	Brignano del Curone	2	»	1.600
31	Bruno	3	»	2.400
32	Brusaschetto	1	»	800
33	Bubbio	4	»	3.200
34	Buttigliera d'Asti	6	»	4.800
35	Cabella Ligure	6	»	4.800
36	Calamandrana	8	»	6.400
37	Calliano	10	800	8.000
38	Calosso	10	»	8.000
39	Camagna	5	»	4.000
40	Camerano Casasco	3	»	2.400
41	Camino	4	»	3.200
42	Canelli	23	»	18.400
43	Cantalupo Ligure	3	»	2.400
44	Cantarana	3	»	2.400
45	Capriata d'Orba	11	»	8.800
46	Capriglio	3	»	2.400
47	Carbonara Scrivia	2	»	1.600
48	Carentino	2	»	1.600
49	Carezzano Inferiore	3	»	2.400
50	Carezzano Superiore	1	»	800
51	Carpeneto	6	»	4.800
52	Carrega	9	»	7.200
53	Carrosio	2	»	1.600
54	Cartosio	4	»	3.200
55	Casal Cermelli	4	»	3.200
56	Casaleggio Boiro	2	»	1.600
57	Casalnocetto	4	»	3.200
58	Casasco	3	»	2.400
59	Casorzo	5	»	4.000
60	Cassano Spinola	5	»	4.000
61	Cassinasco	3	»	2.400
62	Cassine	14	»	11.200
63	Cassinelle	5	»	4.000
64	Castagnole Lanze	17	»	13.600
65	Castagnole Monferrato	8	»	6.400
66	Castel Boglione	6	»	4.800
67	Castel de' Ratti	2	»	1.600
68	Castell'Alfero	9	»	7.200
69	Castellania	1	»	800
70	Castellar Guidobono	2	»	1.600
71	Castellazzo Bormida	18	»	14.400
72	Castellero	2	»	1.600
73	Castelletto d'Erro	1	»	800
74	Castelletto d'Orba	8	»	6.400
75	Castelletto Merli	5	»	4.000
76	Castelletto Molina	2	»	1.600
77	Castelletto Scazzoso	5	»	4.000
78	Castello di Annone	9	»	7.200
79	Castelnuovo Belbo	8	»	6.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune in totale
80	Castelnuovo Bormida	5	800	4.000
81	Calstelnuovo Calcea	5	»	4.000
82	Castelnuovo d'Asti	12	»	9.600
83	Castelnuovo Scrivia	18	»	14.400
84	Castel Rocchero	2	»	1.600
85	Castel S. Pietro Monferrato	3	»	2.400
86	Castelspina	4	»	3.200
87	Castelvero d'Asti	1	»	800
88	Castiglione d'Asti	2	»	1.600
89	Cavatore	2	»	1.600
90	Cellamonte	5	»	4.000
91	Cellarengo	2	»	1.600
92	Celle Enemondo	3	»	2.400
93	Ceroseto	4	»	3.200
94	Cerreto d'Asti	2	»	1.600
95	Cerreto Grue	2	»	1.600
96	Cerrina	3	»	2.400
97	Cerro Tanaro	3	»	2.400
98	Cessole	4	»	3.200
99	Chiusano d'Asti	1	»	800
100	Cinaglio	3	»	2.400
101	Cisterna d'Asti	8	»	6.400
102	Coazzolo d'Asti	2	»	1.600
103	Cocconato	9	»	7.200
104	Colcavagno	2	»	1.600
105	Coniolo	4	»	3.200
106	Conzano	6	»	4.800
107	Corsione	2	»	1.600
108	Cortandone	2	»	1.600
109	Cortanze	2	»	1.600
110	Cortazzone	4	»	3.200
111	Corteranzo	1	»	800
112	Cortiglione	4	»	3.200
113	Cossombrato	4	»	3.200
114	Costa Vescovato	3	»	2.400
115	Costigliole d'Asti	23	»	18.400
116	Cremolino	6	»	4.800
117	Cuccaro Monferrato	3	»	2.400
118	Cunico	2	»	1.600
119	Cuquello	1	»	800
120	Denice	2	»	1.600
121	Dernice	4	»	3.200
122	Dusino	3	»	2.400
123	Fabbrica Curone	8	»	6.400
124	Felizzano	8	800	6.400
125	Ferrere	6	»	4.800
126	Fiaccone	3	»	2.400
127	Fontanile	5	»	4.000
128	Forotondo	1	»	800
129	Francavilla Bisio	2	»	1.600
130	Frascaro	3	»	2.400
131	Frascata	1	»	800
132	Frassinello Monferrato	3	»	2.400
133	Frassineto Po	6	»	4.800
134	Fresonara	4	»	3.200
135	Frinco	4	»	3.200
136	Fubine	9	»	7.200
137	Gabiano	6	»	4.800
138	Gamalero	5	»	4.000
139	Garbagna	4	»	3.200
140	Gavazzana	1	»	800
141	Gavi	14	»	11.200
142	Giarole	3	»	2.400
143	Grana	5	»	4.000
144	Grazzano Monferrato	5	»	4.000
145	Gremiasco	2	»	1.600
146	Grognardo	2	»	1.600
147	Grondona	3	»	2.400
148	Groppo	1	»	800
149	Guazzora	2	»	1.600
150	Incisa Belbo	10	»	8.000
151	Isola d'Asti	9	»	7.200
152	Isola Sant'Antonio	3	»	2.400
153	Lerma	4	»	3.200
154	Loazzolo	2	»	1.600
155	Lu	13	»	10.400
156	Malvicino	1	»	800
157	Malvino	1	»	800
158	Maranzana	3	»	2.400
159	Maretto	2	»	1.600
160	Marmorito	2	»	1.600
161	Masio	9	»	7.200
162	Melazzo	6	»	4.800
163	Merana	1	»	800
164	Mirabello Monferrato	8	»	6.400
165	Moasca	3	»	2.400
166	Molare	9	»	7.200
167	Molino de' Torti	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
168	Molo di Borbera	1	800	800
169	Mombaldone	2	»	1.600
170	Mombaruzzo	10	»	8.000
171	Mombello Monferrato	9	»	7.200
172	Mombercelli	12	»	9.600
173	Momperone	2	»	1.600
174	Monale	4	»	3.200
175	Monastero Bormida	4	»	3.200
176	Moncalvo	13	»	10.400
177	Moncestino	2	»	1.600
178	Moncucco Torinese	5	»	4.000
179	Mondonio	1	»	800
180	Mongiardino	6	»	4.800
181	Mongiardino Ligure	4	»	3.200
182	Monleale	4	»	3.200
183	Montabone	4	»	3.200
184	Montacuto	3	»	2.400
185	Montafia	3	»	2.400
186	Montaldeo	2	»	1.600
187	Montaldo Bormida	4	»	3.200
188	Montaldo Scarampi	4	»	3.200
189	Montalero	2	»	1.600
190	Montecastello	4	»	3.200
191	Montechiaro d'Acqui	3	»	2.400
192	Montechiaro d'Asti	6	»	4.800
193	Montegioco	1	»	800
194	Montegrosso d'Asti	12	»	9.600
195	Montemagno	11	»	8.800
196	Montemarzino	4	»	3.200
197	Montiglio	7	»	5.600
198	Morano sul Po	9	»	7.200
199	Moransengo	2	»	1.600
200	Morbello	4	»	3.200
201	Mornese	5	»	4.000
202	Morsasco	4	»	3.200
203	Murisengo	8	»	6.400
204	Occimiano	6	»	4.800
205	Odalengo Grande	4	»	3.200
206	Odalengo Piccolo	2	»	1.600
207	Olivola	2	»	1.600
208	Olmo Gentile	1	»	800
209	Orsara Bormida	4	»	3.200
210	Ottiglio	7	»	5.600
211	Ovada	27	»	21.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
212	Oviglio	7	800	5.600
213	Ozzano Monferrato	7	»	5.600
214	Paderna	2	»	1.600
215	Pareto	5	»	4.000
216	Parodi Ligure	12	»	9.600
217	Passerano	2	»	1.600
218	Pasturana	2	»	1.600
219	Pavone d'Alessandria	1	»	800
220	Pecetto di Valenza	5	»	4.000
221	Penango	4	»	3.200
222	Piea	4	»	3.200
223	Pietra Marazzi	1	»	800
224	Pino d'Asti	1	»	800
225	Piovà	2	»	1.600
226	Piovera	3	»	2.400
227	Pomaro Monferrato	2	»	1.600
228	Pontecurone	10	»	8.000
229	Pontestura	7	»	5.600
230	Ponti	4	»	3.200
231	Ponzano Monferrato	2	»	1.600
232	Ponzone	14	»	11.200
233	Portacomaro	10	»	8.000
234	Pozzol Groppo	1	»	800
235	Pozzolo Formigaro	11	»	8.800
236	Prasco	3	»	2.400
237	Predosa	7	»	5.600
238	Primeglio Schierano	1	»	800
239	Quaranti	2	»	1.600
240	Quargnento	7	»	5.600
241	Quarti	2	»	1.600
242	Quattordio	7	»	5.600
243	Refrancore d'Asti	8	»	6.400
244	Revigliasco d'Asti	3	»	2.400
245	Ricaldone	4	»	3.200
246	Rinco	1	»	800
247	Rivalta Bormida	8	»	6.400
248	Rivarone	3	»	2.400
249	Roatto	3	»	2.400
250	Robella	4	»	3.200
251	Rocca d'Arazzo	9	»	7.200
252	Roccaforte Ligure	4	»	3.200
253	Rocca Grimalda	9	»	7.200
254	Roccaverano	7	»	5.600
255	Rocchetta Ligure	4	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
256	Rocchetta Palafea	2	800	1.600
257	Rocchetta Tanaro	11	»	8.800
258	Rosignano Monferrato	8	»	6.400
259	Rosingo	1	»	800
260	Salabue	2	»	1.600
261	Sala Monferrato	3	»	2.400
262	Sale	19	»	15.200
263	San Cristoforo	2	»	1.600
264	San Damiano d'Asti	28	»	22.400
265	San Giorgio Monferrato	4	»	3.200
266	San Giorgio Scarampi	1	»	800
267	San Martino Alfieri	3	»	2.400
268	San Marzano Oliveto	6	»	4.800
269	San Marzanotto	3	»	2.400
270	San Michele d'Asti	2	»	1.600
271	San Paolo della Valle	2	»	1.600
272	San Salvatore Monferrato	19	»	15.200
273	San Sebastiano Curone	2	»	1.600
274	Sant'Agata Fossili	2	»	1.600
275	Sardigliano	1	»	800
276	Sarezzano	4	»	3.200
277	Scandeluzza	2	»	1.600
278	Scurzolengo	4	»	3.200
279	Serole	1	»	800
280	Serralunga di Crea	4	»	3.200
281	Serravalle d'Asti	2	»	1.600
282	Serravalle Scrivia	11	»	8.800
283	Sessame	2	»	1.600
284	Sessant	4	»	3.200
285	Settime	2	»	1.600
286	Sezzadio	9	»	7.200
287	Silvano d'Orba	8	»	6.400
288	Soglio	1	»	800
289	Solbrito	1	»	800
290	Solero	5	»	4.000
291	Solonghello	2	»	1.600
292	Sorli	2	»	1.600
293	Spigno Monferrato	10	»	8.000
294	Spineto	2	»	1.600
295	Stazzano	3	»	2.400
296	Strevi	8	»	6.400
297	Tagliolo Monferrato	4	»	3.200
298	Tassarolo	2	»	1.600
299	Terruggia	3	»	2.400
300	Terzo	4	800	3.200
301	Ticineto	4	»	3.200
302	Tigliole	8	»	6.400
303	Tonco	6	»	4.800
304	Tonengo D'Asti	2	»	1.600
305	Torre de' Ratti	1	»	800
306	Treville	2	»	1.600
307	Trisobbio	5	»	4.000
308	Vaglierano	1	»	800
309	Vaglio Serra	2	»	1.600
310	Valenza	24	»	19.200
311	Valfenera	5	»	4.000
312	Valmacca	6	»	4.800
313	Varengo	2	»	1.600
314	Vargo	1	»	800
315	Vesime	5	»	4.000
316	Viale	2	»	1.600
317	Viarigi	9	»	7.200
318	Vigliano d'Asti	4	»	3.200
319	Vignale	7	»	5.600
320	Vignole Borbera	5	»	4.000
321	Viguzzolo	9	»	7.200
322	Villabella	2	»	1.600
323	Villadeati	7	»	5.600
324	Villalvernia	4	»	3.200
325	Villamiroglio	4	»	3.200
326	Villanova Monferrato	8	»	6.400
327	Villaromagnano	2	»	1.600
328	Villa San Secondo	3	»	2.400
329	Vinchio	5	»	4.000
330	Visone	5	»	4.000
331	Volpedo	6	»	4.800
332	Volpeglino	1	»	800
333	Voltaggio	4	»	3.200
	Totali per la provincia di Alessandria	1.735		1.388.000

II. — Provincia di CUNEO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune in totale
1	Acceglio	5	800	4.000
2	Aisone	3	»	2.400
3	Albaretto Valle di Macra	3	»	2.400
4	Albaretto della Torre	2	»	1.600
5	Alma	1	»	800
6	Alto	1	»	800
7	Andonno	2	»	1.600
8	Argentera	2	»	1.600
9	Arguello	1	»	800
10	Bagnasco	8	»	6.400
11	Bagnolo Piemonte	17	»	13.600
12	Baldissero d'Alba	4	»	3.200
13	Barbaresco	7	»	5.600
14	Barge	23	»	18.400
15	Barolo	4	»	3.200
16	Bastia Mondovì	4	»	3.200
17	Battifollo	2	»	1.600
18	Beinette	4	»	3.200
19	Bellino	4	»	3.200
20	Belvedere Langhe	2	»	1.600
21	Bene Vagienna	20	»	16.000
22	Benevello	2	»	1.600
23	Bergolo	1	»	800
24	Bernezzo	6	»	4.800
25	Bersezio	2	»	1.600
26	Bonvicino	3	»	2.400
27	Borgomale	2	»	1.600
28	Borgo San Dalmazzo	16	»	12.800
29	Bosia	2	»	1.600
30	Bossolasco	5	»	4.000
31	Boves	25	»	20.000
32	Briaglia	2	»	1.600
33	Briga Marittima	6	»	4.800
34	Brondello	2	»	1.600
35	Brossasco	7	»	5.600
36	Busca	24	»	19.200
37	Camerana	3	»	2.400
38	Camo	2	»	1.600
39	Canale	12	»	9.600
40	Canosio	2	»	1.600
41	Capra[illegible]na	1	»	800
42	[illegible]araglio	16	»	12.800
43	Caramagna Piemonte	8	800	6.400
44	Cardè	6	»	4.800
45	Carrù	14	»	11.200
46	Cartignano	3	»	2.400
47	Casalgrasso	3	»	2.400
48	Castagnito	3	»	2.400
49	Casteldelfino	6	»	4.800
50	Castellar	2	»	1.600
51	Castelletto Monforte	1	»	800
52	Castelletto Stura	4	»	3.200
53	Castelletto Uzzone	1	»	800
54	Castellinaldo	4	»	3.200
55	Castellino Tanaro	3	»	2.400
56	Castelmagno	4	»	3.200
57	Castelnuovo di Ceva	1	»	800
58	Castiglione Falletto	2	»	1.600
59	Castiglione Tinella	6	»	4.800
60	Castino	4	»	3.200
61	Cavallerleone	2	»	1.600
62	Cavallermaggiore	13	»	10.400
63	Celle di Macra	5	»	4.000
64	Centallo	13	»	10.400
65	Ceresole Alba	6	»	4.800
66	Cerretto delle Langhe	3	»	2.400
67	Cervasca	9	»	7.200
68	Cervere	8	»	6.400
69	Ceva	20	»	16.000
70	Cherasco	33	»	26.400
71	Chiusa di Pesio	18	»	14.400
72	Ciglìè	2	»	1.600
73	Cissone	1	»	800
74	Clavesana	7	»	5.600
75	Corneliano d'Alba	6	»	4.800
76	Cortemilia	7	»	5.600
77	Cossano Belbo	5	»	4.000
78	Costigliole Saluzzo	4	»	3.200
79	Cravanzana	2	»	1.600
80	Crissolo	4	»	3.200
81	Demonte	18	»	14.400
82	Diano d'Alba	9	»	7.200
83	Dogliani	18	»	14.400
84	Dronero	23	»	18.400
85	Elva	4	»	3.200
86	Entraque	8	»	6.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	in totale
87	Envie	7	800	5.600
88	Farigliano	10	»	8.000
89	Faule	2	»	1.600
90	Feisoglio	2	»	1.600
91	Fossano	42	»	33.600
92	Frabosa Soprana	13	»	10.400
93	Frabosa Sottana	8	»	6.400
94	Frassino	6	»	4.800
95	Gaiola	2	»	1.600
96	Gambasca	2	»	1.600
97	Garessio	25	»	20.000
98	Genola	5	»	4.000
99	Gorrino	3	»	2.400
100	Gorzegno	2	»	1.600
101	Gottasecca	3	»	2.400
102	Govone	10	»	8.000
103	Grinzane	4	»	3.200
104	Guarene	7	»	5.600
105	Igliano	1	»	800
106	Isasca	1	»	800
107	Lagnasco	6	»	4.800
108	La Morra	14	»	11.200
109	Lequio Berria	3	»	2.400
110	Lequio Tanaro	5	»	4.000
111	Lesegno	5	»	4.000
112	Levice	3	»	2.400
113	Limone Piemonte	10	»	8.000
114	Lisio	2	»	1.600
115	Lottulo	1	»	800
116	Magliano Alfieri	6	»	4.800
117	Magliano Alpi	8	»	6.400
118	Malpotremo	1	»	800
119	Mango	9	»	7.200
120	Manta	4	»	3.200
121	Marene	6	»	4.800
122	Margarita	3	»	2.400
123	Marmora	3	»	2.400
124	Marsaglia	4	»	3.200
125	Martiniana Po	4	»	3.200
126	Melle	9	»	7.200
127	Moiola	2	»	1.600
128	Mombarcaro	3	»	2.400
129	Monbasiglio	3	»	2.400
130	Monastero di Vasco	6	»	4.800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	in totale
131	Monasterolo Cassoto	2	800	1.600
132	Monasterolo di Savigliano	4	»	3.200
133	Monchiero	2	»	1.600
134	Monesiglio	5	»	4.000
135	Monforte d'Alba	10	»	8.000
136	Montà	10	»	8.000
137	Montaldo di Mondovì	7	»	5.600
138	Montaldo Roero	4	»	3.200
139	Montanera	2	»	1.600
140	Montelupo Albese	2	»	1.600
141	Montemale di Cuneo	5	»	4.000
142	Monterosso Grana	5	»	4.000
143	Monteu Roero	7	»	5.600
144	Montezemolo	2	»	1.600
145	Monticello d'Alba	6	»	4.800
146	Moretta	6	»	4.800
147	Morozzo	8	»	6.400
148	Murazzano	8	»	6.400
149	Murello	6	»	4.800
150	Narzole	12	»	9.600
151	Neive	13	»	10.400
152	Neviglie	3	»	2.400
153	Niella Belbo	2	»	1.600
154	Niella Tanaro	7	»	5.600
155	Novello	8	»	6.400
156	Nucetto	3	»	2.400
157	Oncino	4	»	3.200
158	Ormea	27	»	21.600
159	Ostana	3	»	2.400
160	Paesana	21	»	16.800
161	Paglieres	1	»	800
162	Pagno	2	»	1.600
163	Pamparato	8	»	6.400
164	Paroldo	3	»	2.400
165	Perletto	2	»	1.600
166	Perlo	2	»	1.600
167	Perno	1	»	800
168	Peveragno	19	»	15.200
169	Pianfei	5	»	4.000
170	Piasco	7	»	5.600
171	Pietraporzio	1	»	800
172	Piobesi d'Alba	2	»	1.600
173	Piozzo	5	»	4.000
174	Pocapaglia	7	»	5.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
175	Polonghera	5	800	4.000
176	Pontechianale	4	»	3.200
177	Pradleves	5	»	4.000
178	Prazzo	2	»	1.600
179	Priero	5	»	4.000
180	Priocca	8	»	6.400
181	Priola	4	»	3.200
182	Prunetto	3	»	2.400
183	Racconigi	21	»	16.800
184	Revello	16	»	12.800
185	Rifreddo	2	»	1.600
186	Rittana	4	»	3.200
187	Roaschia	4	»	3.200
188	Roascio	1	»	800
189	Robilante	9	»	7.200
190	Roburent	7	»	5.600
191	Roccabruna	6	»	4.800
192	Rocca Cigliè	2	»	1.600
193	Rocca de' Baldi	9	»	7.200
194	Roccaforte Mondovì	10	»	8.000
195	Roccasparvera	4	»	3.200
196	Roccavione	8	»	6.400
197	Rocchetta Belbo	2	»	1.600
198	Roddi	4	»	3.200
199	Roddino	3	»	2.400
200	Rodello	2	»	1.600
201	Rossana	8	»	6.400
202	Ruffia	2	»	1.600
203	Sale delle Langhe	5	»	4.000
204	Salicetto	6	»	4.800
205	Salmour	3	»	2.400
206	Sambuco	1	»	800
207	Sampeyre	19	»	15.200
208	San Benedetto Belbo	1	»	800
209	San Damiano Macra	8	»	6.400
210	Sanfrè	7	»	5.600
211	Sanfront	16	»	12.800
212	San Michele Mondovì	6	»	4.800
213	San Michele Prazzo	4	»	3.200
214	San Pietro di Monterosso	3	»	2.400
215	Sant'Albano Stura	6	»	4.800
216	Santa Vittoria d'Alba	4	»	3.200
217	Santo Stefano Belbo	16	»	12.800
218	Santo Stefano Roero	6	»	4.800
219	Savigliano	48	800	38.400
220	Scagnello	2	»	1.600
221	Scaletta Uzzone	1	»	800
222	Scarnafigi	7	»	5.600
223	Serralunga d'Alba	3	»	2.400
224	Serravalle delle Langhe	2	»	1.600
225	Sinio	2	»	1.600
226	Somano	3	»	2.400
227	Sommariva del Bosco	14	»	11.200
228	Sommariva Perno	6	»	4.800
229	Stroppo	6	»	4.800
230	Tarantasca	5	»	4.000
231	Tenda	8	»	6.400
232	Torre Bormida	2	»	1.600
233	Torre Mondovì	4	»	3.200
234	Torre San Giorgio	2	»	1.600
235	Torresina	1	»	800
236	Torre Uzzone	2	»	1.600
237	Trezzo Tinella	3	»	2.400
238	Trinità	11	»	8.800
239	Ussolo	1	»	800
240	Valdieri	8	»	6.400
241	Valgrana	7	»	5.600
242	Valloriate	4	»	3.200
243	Valmala	2	»	1.600
244	Venasca	9	»	7.200
245	Verduno	2	»	1.600
246	Vernante	11	»	8.800
247	Verzuolo	14	»	11.200
248	Vezza d'Alba	9	»	7.200
249	Vicoforte	8	»	6.400
250	Vignolo	4	»	3.200
251	Villafalletto	11	»	8.800
252	Villanova Mondovì	12	»	9.600
253	Villanova Solaro	5	»	4.000
254	Villanovetta	2	»	1.600
255	Villar San Costanzo	8	»	6.400
256	Vinadio	9	»	7.200
257	Viola	5	»	4.000
258	Vottignasco	2	»	1.600
	Totali per la provincia di Cuneo	1.663		1.330.400

III. — Provincia di NOVARA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	in totale
1	Agnellengo	1	800	800
2	Agnona	2	»	1.600
3	Agrano	3	»	2.400
4	Agrate Conturbia	6	»	4.800
5	Ailoche	2	»	1.600
6	Alagna Valsesia	3	»	2.400
7	Albano Vercellese	1	»	800
8	Albogno	1	»	800
9	Alice Castello	7	»	5.600
10	Alzate con Linduno	1	»	800
11	Ameno	5	»	4.000
12	Andorno Cacciorna	7	»	5.600
13	Antronapiana	2	»	1.600
14	Anzino	1	»	800
15	Anzola d'Ossola	2	»	1.600
16	Ara	1	»	800
17	Aranco	3	»	2.400
18	Arboro	4	»	3.200
19	Arizzano Inferiore	1	»	800
20	Arizzano Superiore	2	»	1.600
21	Armeno	5	»	4.000
22	Arola	2	»	1.600
23	Arona	15	»	12.000
24	Arto	1	»	800
25	Asigliano	8	»	6.400
26	Aurano	3	»	2.400
27	Auzate	1	»	800
28	Baceno	4	»	3.200
29	Balmuccia	1	»	800
30	Balocco	3	»	2.400
31	Bannio	3	»	2.400
32	Barengo	5	»	4.000
33	Baveno	7	»	5.600
34	Bèe	2	»	1.600
35	Belgirate	2	»	1.600
36	Bellinzago Novarese	14	»	11.200
37	Benna	1	»	800
38	Beura	2	»	1.600
39	Biandrate	4	»	3.200
40	Bianzè	9	»	7.200
41	Bieno	1	»	800
42	Bioglio	2	»	1.600
43	Boca	5	800	4.000
44	Boccioleto	4	»	3.200
45	Bognanco Fuori	1	»	800
46	Bogogno	6	»	4.800
47	Boleto	2	»	1.600
48	Bolzano	3	»	2.400
49	Borgo d'Ale	8	»	6.400
50	Borgo Lavezzaro	9	»	7.200
51	Borgomanero	24	»	19.200
52	Borgosesia	14	»	11.200
53	Borgo Ticino	6	»	4.800
54	Borgo Vercelli	6	»	4.800
55	Bornate	1	»	800
56	Borriana	2	»	1.600
57	Breia	1	»	800
58	Briga	4	»	3.200
59	Briona	5	»	4.000
60	Brisino	1	»	800
61	Brovello	1	»	800
62	Brusnengo	6	»	4.800
63	Bugnate	1	»	800
64	Buronzo	4	»	3.200
65	Buttogno	1	»	800
66	Caddo	1	»	800
67	Calasca	3	»	2.400
68	Callabiana	1	»	800
69	Calogna	1	»	800
70	Caltignaga	4	»	3.200
71	Camandona	2	»	1.600
72	Camasco	1	»	800
73	Cambiasca	3	»	2.400
74	Camburzano	1	»	800
75	Cameri	13	»	10.400
76	Campertogno	1	»	800
77	Campiglia Cervo	1	»	800
78	Candelo	6	»	4.800
79	Cannero	3	»	2.400
80	Cannobio	7	»	5.600
81	Caprezzo	1	»	800
82	Caprile	1	»	800
83	Carcoforo	1	»	800
84	Cardezza	3	»	2.400
85	Caresana	7	»	5.600
86	Caresanablot	1	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
87	Cargiago	1	800	800
88	Carisio	4	»	3.200
89	Carpignano Sesia	7	»	5.600
90	Carpugnino	1	»	800
91	Casalbetrame	4	»	3.200
92	Casale Corte Cerro	8	»	6.400
93	Casaleggio Novarese	3	»	2.400
94	Casalino	9	»	7.200
95	Casalvolone	4	»	3.200
96	Casanova Elvo	2	»	1.600
97	Casapinta	1	»	800
98	Cascine San Giacomo	3	»	2.400
99	Castellazzo Novarese	1	»	800
100	Castellengo	1	»	800
101	Castelletto Cervo	4	»	3.200
102	Castelletto sopra Ticino	12	»	9.600
103	Castelletto Villa	1	»	800
104	Castiglione d'Ossola	1	»	800
105	Cavaglià	7	»	5.600
106	Cavaglietto	2	»	1.600
107	Cavaglio d'Agogna	6	»	4.800
108	Cavaglio San Donnino	2	»	1.600
109	Cavallirio	3	»	2.400
110	Cavandone	1	»	800
111	Cellio	5	»	4.000
112	Ceppo Morelli	2	»	1.600
113	Cerano	16	»	12.800
114	Cerreto Castello	1	»	800
115	Cerrione	4	»	3.200
116	Cervarolo	1	»	800
117	Cervatto	1	»	800
118	Cesara	2	»	1.600
119	Chiavazza	9	»	7.200
120	Chignolo Verbano	3	»	2.400
121	Cigliano	17	»	13.600
122	Cimamulera	1	»	800
123	Cireggio	2	»	1.600
124	Civiasco	2	»	1.600
125	Coggiola	8	»	6.400
126	Coimo	1	»	800
127	Coiromonte	1	»	800
128	Colazza	2	»	1.600
129	Collobiano	1	»	800
130	Comignago	2	»	1.600
131	Comnago	1	800	800
132	Corciago	1	»	800
133	Cossato	12	»	9.600
134	Cossila	6	»	4.800
135	Cossogno	5	»	4.000
136	Costanzana	6	»	4.800
137	Crana Gattugno	1	»	800
138	Cravagliana	3	»	2.400
139	Craveggia	3	»	2.400
140	Cravegna	2	»	1.600
141	Crescentino	18	»	14.400
142	Cressa	5	»	4.000
143	Crevacuore	4	»	3.200
144	Crevola d'Ossola	5	»	4.000
145	Crevola Sesia	1	»	800
146	Croce di Mosso	6	»	4.800
147	Crodo	2	»	1.600
148	Crosa	1	»	800
149	Crova	4	»	3.200
150	Crusinallo	8	»	6.400
151	Cureggio	6	»	4.800
152	Curino	5	»	4.000
153	Cursolo	1	»	800
154	Cuzzago	2	»	1.600
155	Dagnente	2	»	1.600
156	Desana	4	»	3.200
157	Dissimo	1	»	800
158	Divignano	4	»	3.200
159	Doccio	1	»	800
160	Donato	4	»	3.200
161	Dormelletto	3	»	2.400
162	Dorzano	2	»	1.600
163	Druogno	2	»	1.600
164	Esio	1	»	800
165	Falmenta	3	»	2.400
166	Fara Novarese	6	»	4.800
167	Finero	1	»	800
168	Flecchia	2	»	1.600
169	Fobello	2	»	1.600
170	Folsogno	1	»	800
171	Fomarco	2	»	1.600
172	Fontaneto d'Agogna	11	»	8.800
173	Fontanetto da Po	6	»	4.800
174	Foresto Sesia	1	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
175	Formazza	2	800	1.600
176	Formigliana	1	»	800
177	Fornero	1	»	800
178	Forno	1	»	800
179	Fosseno	1	»	800
180	Gaglianica	2	»	1.600
181	Galliate	20	»	16.000
182	Garbagna Novarese	3	»	2.400
183	Gargallo	2	»	1.600
184	Gattico	6	»	4.800
185	Gattinara	13	»	10.400
186	Germagno	1	»	800
187	Ghemme	11	»	8.800
188	Ghevio	2	»	1.600
189	Ghiffa	2	»	1.600
190	Ghislarengo	2	»	1.600
191	Gifflenga	1	»	800
192	Gignese	1	»	800
193	Gozzano	8	»	6.400
194	Graglia Biellese	3	»	2.400
195	Graglia Piana	1	»	800
196	Granozzo con Monticello	5	»	4.000
197	Gravellona Toce	10	»	8.000
198	Greggio	1	»	800
199	Grignasco	7	»	5.600
200	Guardabosone	2	»	1.600
201	Gurro	3	»	2.400
202	Intra	17	»	13.600
203	Intragna	2	»	1.600
204	Invorio Inferiore	8	»	6.400
205	Invorio Superiore	2	»	1.600
206	Isola San Giulio	3	»	2.400
207	Isolella	1	»	800
208	Lamporo	5	»	4.000
209	Landiona	3	»	2.400
210	Lenta	4	»	3.200
211	Lesa	5	»	4.000
212	Lessona	5	»	4.000
213	Lignana	5	»	4.000
214	Livorno Vercellese (Ferraris)	13	»	10.400
215	Locarno	1	»	800
216	Loreglia	2	»	1.600
217	Lozzolo	2	»	1.600
218	Luzzogno	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
219	Macugnaga	3	800	2.400
220	Maggiora	6	»	4.800
221	Magnano	4	»	3.200
222	Magognino	1	»	800
223	Malesco	4	»	3.200
224	Mondello Vitta	1	»	800
225	Marano Ticino	2	»	1.600
226	Masera	4	»	3.200
227	Massazza	1	»	800
228	Masserano	10	»	8.000
229	Massino	3	»	2.400
230	Massiola	2	»	1.600
231	Meina	2	»	1.600
232	Mercurago	3	»	2.400
233	Mergozzo	8	»	6.400
234	Mezzana Mortigliengo	4	»	3.200
235	Mezzomerico	3	»	2.400
236	Miagliano	2	»	1.600
237	Miasino	4	»	3.200
238	Miazzina	1	»	800
239	Migiandone	1	»	800
240	Mollia	1	»	800
241	Momo	5	»	4.000
242	Moncrivello	7	»	5.600
243	Mongrando	9	»	7.200
244	Montecrestese	1	»	800
245	Monte Ossolano	1	»	800
246	Montescheno	2	»	1.600
247	Montrigiasco	1	»	800
248	Morca	1	»	800
249	Morondo	1	»	800
250	Mosso Santa Maria	3	»	2.400
251	Motta dei Conti	5	»	4.000
252	Mottalciata	4	»	3.200
253	Mozzio	1	»	800
254	Muzzano	1	»	800
255	Nebbiuno	1	»	800
256	Netro	5	»	4.000
257	Nibbiola	3	»	2.400
258	Nocco	1	»	800
259	Nonio	2	»	1.600
260	Occhieppo Inferiore	4	»	3.200
261	Occhieppo Superiore	1	»	800
262	Oggebbio	3	»	2.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	In totale
263	Olcenengo	3	800	2.400
264	Oldenico	2	»	1.600
265	Oleggio	21	»	16.800
266	Oleggio Castello	3	»	2.400
267	Olgia	1	»	800
268	Omegna	17	»	13.600
269	Orasso	1	»	800
270	Ornavasso	5	»	4.000
271	Orta Novarese	3	»	2.400
272	Palazzolo Vercellese	7	»	5.600
273	Pallanzeno	2	»	1.600
274	Paruzzaro	3	»	2.400
275	Pella	3	»	2.400
276	Pertengo	2	»	1.600
277	Pettenasco	2	»	1.600
278	Pettinengo	3	»	2.400
279	Pezzana	6	»	4.800
280	Pianceri	1	»	800
281	Piane di Serravalle Sesia	1	»	800
282	Piatto	1	»	800
283	Piedicavallo	3	»	2.400
284	Piedimulera	2	»	1.600
285	Pila	1	»	800
286	Piode	1	»	800
287	Pisano	2	»	1.600
288	Pistolesa	1	»	800
289	Pogno	2	»	1.600
290	Pollone	5	»	4.000
291	Pombia	4	»	3.200
292	Ponderano	4	»	3.200
293	Portula	4	»	3.200
294	Postua	2	»	1.600
295	Pralungo	8	»	6.400
296	Prarolo	3	»	2.400
297	Prato Sesia	5	»	4.000
298	Pray	1	»	800
299	Preglia	2	»	1.600
300	Premeno	2	»	1.600
301	Premia	4	»	3.200
302	Premosello	5	»	4.000
303	Quaregna	1	»	800
304	Quarna Sopra	2	»	1.600
305	Quarna Sotto	2	»	1.600
306	Quarona	4	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	In totale
307	Quinto Vercellese	2	800	1.600
308	Quittengo	1	»	800
309	Rassa	1	»	800
310	Re	1	»	800
311	Recetto	3	»	2.400
312	Rimasco	2	»	1.600
313	Rimella	4	»	3.200
314	Riva Valdobbia	1	»	800
315	Rive	4	»	3.200
316	Roasenda	2	»	1.600
317	Roasio	8	»	6.400
318	Rocca Pietra	2	»	1.600
319	Romagnano Sesia	10	»	8.000
320	Romentino	9	»	7.200
321	Ronco Biellese	3	»	2.400
322	Ronsecco	5	»	4.000
323	Roppolo	2	»	1.600
324	Rosazza	2	»	1.600
325	Rossa	1	»	800
326	Rovegno	2	»	1.600
327	Rumianca	3	»	2.400
328	Sabbia	2	»	1.600
329	Sagliano Micca	3	»	2.400
330	Sala Biellese	4	»	3.200
331	Salasco	2	»	1.600
332	Salecchio	1	»	800
333	Sali Vercellese	1	»	800
334	Saluggia	11	»	8.800
335	Salussola	5	»	4.000
336	Sambughetto	1	»	800
337	San Bartolomeo Valmara	1	»	800
338	Sandigliano	4	»	3.200
339	San Germano Vercellese	8	»	6.400
340	San Giuseppe di Casto	1	»	800
341	San Maurizio d'Opaglio	3	»	2.400
342	San Nazzaro Sesia	2	»	1.600
343	San Paolo Cervo	1	»	800
344	San Pietro Mosezzo	7	»	5.600
345	Sant'Agata sopra Cannobio	1	»	800
346	Santa Maria Maggiore e Crana	3	»	2.400
347	Santhià	14	»	11.200
348	Santino	1	»	800
349	Schieranco	1	»	800
350	Scopa	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei pòsti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
351	Scopello	2	800	1.600
352	Selve Marcone	1	»	800
353	Seppiana	1	»	800
354	Serravalle Sesia	9	»	7.200
355	Sillavengo	3	»	2.400
356	Sizzano	4	»	3.200
357	Soprana	3	»	2.400
358	Sordevolo	5	»	4.000
359	Soriso	2	»	1.600
360	Sostegno	3	»	2.400
361	Sovazza	2	»	1.600
362	Sozzago	3	»	2.400
363	Spoccia	2	»	1.600
364	Strona	4	»	3.200
365	Stropino	1	»	800
366	Stroppiana	7	»	5.600
367	Suna	4	»	3.200
368	Suno	12	»	9.600
369	Tapigliano	1	»	800
370	Tappia	1	»	800
371	Tavigliano	2	»	1.600
372	Terdobbiate	2	»	1.600
373	Ternengo	1	»	800
374	Toceno	1	»	800
375	Tollegno	3	»	2.400
376	Torrazzo	2	»	1.600
377	Tornaco	4	»	3.200
378	Traffiume	2	»	1.600
379	Trarego	1	»	800
380	Trasquera	4	»	3.200
381	Trecate	25	»	20.000
382	Tricerro	4	»	3.200
383	Trino	27	»	21.600
384	Trivero	9	»	7.200
385	Trobaso	4	»	3.200
386	Trontano	4	»	3.200
387	Tronzano Vercellese	9	»	7.200
388	Unchio	1	»	800
389	Vagna	2	»	1.600
390	Valdengo	3	»	2.400
391	Valduggia	9	»	7.200
392	Vallarzengo	2	»	1.600
393	Valle Inferiore Mosso	3	»	2.400
394	Valle S. Nicolao	4	»	3.200
395	Valmaggia	1	800	800
396	Vanzone con S. Carlo	2	»	1.600
397	Vaprio d'Agogna	3	»	2.400
398	Varallo Pombia	8	»	6.400
399	Varzo	10	»	8.000
400	Veglio	2	»	1.600
401	Vergano Novarese	2	»	1.600
402	Verrone	1	»	800
403	Veruno con Revislate	5	»	4.000
404	Vespolate	9	»	7.200
405	Vezzo	1	»	800
406	Viceno	1	»	800
407	Vicolungo	3	»	2.400
408	Viganella	2	»	1.600
409	Viggiona	1	»	800
410	Vigliano Biellese	6	»	4.800
411	Vignone	2	»	1.600
412	Villa del Bosco	2	»	1.600
413	Villadossola	9	»	7.200
414	Villanova Biellese	1	»	800
415	Villarboit	2	»	1.600
416	Villata	6	»	4.800
417	Villette	1	»	800
418	Vintebbio	1	»	800
419	Vinzaglio	3	»	2.400
420	Viverone	4	»	3.200
421	Vocca	1	»	800
422	Vocogno e Prestinone	1	»	800
423	Vogogna	5	»	4.000
424	Zimone	2	»	1.600
425	Zornasco	1	»	800
426	Zoverallo	2	»	1.600
427	Zubiena	6	»	4.800
428	Zumaglia	2	»	1.600
	Totali per la provincia di Novara	1.597		1.277.600

IV. — Provincia di TORINO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	In totale
1	Abbadia Alpina	4	800	3.200
2	Agliè	8	»	6.400
3	Airasca	6	»	4.800
4	Ala di Stura	2	»	1.600
5	Albiano d'Ivrea	6	»	4.800
6	Alice Superiore	2	»	1.600
7	Allain	4	»	3.200
8	Almese	3	»	2.400
9	Alpette	2	»	1.600
10	Alpignano	5	»	4.000
11	Andezeno	2	»	1.600
12	Andrate	2	»	1.600
13	Angrogna	13	»	10.400
14	Antey Saint-André	6	»	4.800
15	Arignano	2	»	1.600
16	Arnaz	7	»	5.600
17	Arvier	3	»	2.400
18	Avigliana	17	»	13.600
19	Avise	3	»	2.400
20	Avuglione-Vernone	2	»	1.600
21	Ayas	7	»	5.600
22	Aymavilles	5	»	4.000
23	Azeglio	6	»	4.800
24	Baio Dora	2	»	1.600
25	Bairo	2	»	1.600
26	Balangero	5	»	4.000
27	Baldissero Canavese	2	»	1.600
28	Baldissero Torinese	4	»	3.200
29	Balme	1	»	800
30	Banchette	1	»	800
31	Barbania	5	»	4.000
32	Bard	1	»	800
33	Bardassano	2	»	1.600
34	Bardonecchia	6	»	4.800
35	Barone	2	»	1.600
36	Beaulard	3	»	2.400
37	Beinasco	3	»	2.400
38	Bibiana	9	»	7.200
39	Bionaz	2	»	1.600
40	Bobbio Pellice	4	»	3.200
41	Bollengo	8	»	6.400
42	Bonzo	2	»	1.600
43	Borgaro Torinese	3	800	2.400
44	Borgiallo	3	»	2.400
45	Borgofranco d'Ivrea	8	»	6.400
46	Borgomasino	5	»	4.000
47	Borgone Susa	6	»	4.800
48	Bosconero	4	»	3.200
49	Bousson	2	»	1.600
50	Bovile	1	»	800
51	Brandizzo	6	»	4.800
52	Bricherasio	10	»	8.000
53	Brissogne	5	»	4.000
54	Brosso	2	»	1.600
55	Brozolo	2	»	1.600
56	Bruino	2	»	1.600
57	Brusasco	2	»	1.600
58	Brusson	8	»	6.400
59	Bruzolo	4	»	3.200
60	Buriasco	5	»	4.000
61	Burolo	2	»	1.600
62	Busano	2	»	1.600
63	Bussoleno	17	»	13.600
64	Bussolino Gassinese	1	»	800
65	Buttigliera Alta	5	»	4.000
66	Cafasse	5	»	4.000
67	Caluso	19	»	15.200
68	Campiglia Soana	1	»	800
69	Campiglione	2	»	1.600
70	Campo Canavese	2	»	1.600
71	Candia Canavese	7	»	5.600
72	Candiolo	3	»	2.400
73	Canischio	2	»	1.600
74	Cantalupa	4	»	3.200
75	Cantoira	4	»	3.200
76	Caravino	5	»	4.000
77	Carema	5	»	4.000
78	Carignano	19	»	15.200
79	Carmagnola	31	»	24.800
80	Casalborgone	4	»	3.200
81	Ceselette	2	»	1.600
82	Caselle Torinese	13	»	10.400
83	Castagneto	3	»	2.400
84	Castagnole Piemonte	4	»	3.200
85	Castellamonte	14	»	11.200
86	Castiglione Torinese	4	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	in totale
87	Cavagnolo	6	800	4.800
88	Cavour	20	»	16.000
89	Cercenasco	4	»	3.200
90	Ceres	7	»	5.600
91	Ceresole Reale	1	»	800
92	Cesana Torinese	3	»	2.400
93	Cesnola	1	»	800
94	Challant-Saint-Anselme	8	»	6.400
95	Challant-Saint-Victor	3	»	2.400
96	Chambave	6	»	4.800
97	Chamois	2	»	1.600
98	Champdepraz	4	»	3.200
99	Camplas-du-Col	1	»	800
100	Champorcher	4	»	3.200
101	Charvensod	2	»	1.600
102	Châtillon	15	»	12.000
103	Chiabrano	1	»	800
104	Chialamberto	5	»	4.000
105	Chianoc	6	»	4.800
106	Chiaverano	7	»	5.600
107	Chiavrie	6	»	4.800
108	Chiesanova	2	»	1.600
109	Chiomonte	6	»	4.800
110	Chiusa di S. Michele	3	»	2.400
111	Chivasso	28	»	22.400
112	Ciconio	2	»	1.600
113	Cintano	2	»	1.600
114	Cinzano	2	»	1.600
115	Ciriè	21	»	16.800
116	Clavières	1	»	800
117	Coassolo Torinese	9	»	7.200
118	Coazze	11	»	8.800
119	Cogne	6	»	4.800
120	Collegno	11	»	8.800
121	Colleretto Castelnuovo	4	»	3.200
122	Colleretto Parella	2	»	1.600
123	Col S. Giovanni	4	»	3.200
124	Condove	9	»	7.200
125	Corio	20	»	16.000
126	Cossano Canavese	2	»	1.600
127	Courmayeur	5	»	4.000
128	Cuceglio	2	»	1.600
129	Cumiana	17	»	13.600
130	Cuorgnè	14	»	11.200
131	Desertes	1	800	800
132	Donnaz	8	»	6.400
133	Doues	4	»	3.200
134	Druent	8	»	6.400
135	Drusacco	3	»	2.400
136	Emarèse	3	»	2.400
137	Etroubles	3	»	2.400
138	Exilles	6	»	4.800
139	Faetto	5	»	4.000
140	Favria	7	»	5.600
141	Feletto	4	»	3.200
142	Fenestrelle	4	»	3.200
143	Fenile	1	»	800
144	Fenils	1	»	800
145	Fénis	5	»	4.000
146	Ferrera Genisio	1	»	800
147	Fiano	3	»	2.400
148	Fiorano Canavese	2	»	1.600
149	Foglizzo	7	»	5.600
150	Fontainemore	7	»	5.600
151	Foresto di Susa	3	»	2.400
152	Forno Alpi Graie	1	»	800
153	Forno di Rivara	11	»	8.800
154	Frassinero	7	»	5.600
155	Frassinetto	5	»	4.000
156	Front	4	»	3.200
157	Frossasco	5	»	4.000
158	Garzigliana	3	»	2.400
159	Gassino	8	»	6.400
160	Gauna	1	»	800
161	Germagnano	3	»	2.400
162	Giaglione	3	»	2.400
163	Giaveno	25	»	20.000
164	Gignod	7	»	5.600
165	Givoletto	2	»	1.600
166	Gravere	2	»	1.600
167	Gressan	4	»	3.200
168	Gressoney-la-Trinité	2	»	1.600
169	Groscavallo	1	»	800
170	Grosso	2	»	1.600
171	Hône	2	»	1.600
172	Ingria	4	»	3.200
173	Introd	4	»	3.200
174	Inverso Pinasca	5	»	4.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
175	Inverso Porte	3	800	2.400
176	Isolabella	2	»	1.600
177	Issiglio	2	»	1.600
178	Issime	6	»	4.800
179	Issogne	3	»	2.400
180	Jovençan	2	»	1.600
181	La Cassa	3	»	2.400
182	La Loggia	3	»	2.400
183	La-Magdeleine	2	»	1.600
184	Lanzo Torinese	9	»	7:200
185	La Salle	9	»	7.200
186	La-Thuile	6	»	4.800
187	Lauriano	2	»	1.600
188	Lemie	4	»	3.200
189	Lessolo	7	»	5.600
190	Levone	2	»	1.600
191	Leynì	9	»	7.200
192	Lillianes	6	»	4.800
193	Locana	20	»	16.000
194	Lombardore	3	»	2.400
195	Lombriasco	2	»	1.600
196	Loranzè	2	»	1.600
197	Lugnacco	2	»	1.600
198	Luserna S. Giovanni	15	»	12.000
199	Lusernetta	3	»	2.400
200	Lusigliè	2	»	1.600
201	Macello	5	»	4.000
202	Maglione	2	»	1.600
203	Mariglia	2	»	1.600
204	Marcorengo	2	»	1.600
205	Marentino	2	»	1.600
206	Masino	1	»	800
207	Massello	2	»	1.600
208	Mathi	7	»	5.600
209	Mattie	4	»	3.200
210	Mazzè	12	»	9.600
211	Meana di Susa	3	»	2.400
212	Meano	3	»	2.400
213	Melezet	3	»	2.400
214	Mentoulles	4	»	3.200
215	Mercenasco	6	»	4.800
216	Meugliano	2	»	1.600
217	Mezzenile	9	»	7.200
218	Millaures	2	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
219	Mocchie	12	800	9.600
220	Mollières	1	»	800
221	Mombello di Torino	2	»	1.600
222	Mompantero	4	»	3.200
223	Monastero di Lanzo	6	»	4.800
224	Monasterolo Torinese	2	»	1.600
225	Mondrone	1	»	800
226	Montaldo Torinese	3	»	2.400
227	Montalenghe	3	»	2.400
228	Montalto Dora	3	»	2.400
329	Montanaro	6	»	4.800
230	Montestrutto	1	»	800
231	Monteu da Po	2	»	1.600
232	Montjovet	8	»	6.400
233	Morgex	4	»	3.200
234	Moriondo Torinese	3	»	2.400
235	Muriaglio	2	»	1.600
236	Michelino	5	»	4.000
237	Noasca	3	»	2.400
238	Nole Canavese	8	»	6.400
239	Nomaglio	2	»	1.600
240	None	7	»	5.600
241	Novalesa	2	»	1.600
242	Nus	11	»	8.800
243	Oglianico	3	»	2.400
244	Ollomont	2	»	1.600
245	Orbassano	9	»	7.200
246	Orio Canavese	2	»	1.600
247	Osasco	2	»	1.600
248	Osasio	2	»	1.600
249	Oulx	9	»	7.200
250	Oyace	1	»	800
251	Ozegna	2	»	1.600
252	Palazzo Canavese	3	»	2.400
253	Pancalieri	5	»	4.000
254	Parella	2	»	1.600
255	Pavarolo	1	»	800
256	Pavone Canavese	8	»	6.400
257	Pecco	2	»	1.600
258	Pecetto	6	»	4.800
259	Perloz	8	»	6.400
260	Perosa Argentina	10	»	8.000
261	Perosa Canavese	2	»	1.600
262	Perrero	3	»	2.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
263	Pertusio	2	800	1.600
264	Pessinetto	2	»	1.600
265	Piazzo	2	»	1.600
266	Pinasca	10	»	8.000
267	Pino Torinese	4	»	3.200
268	Piobesi Torinese	5	»	4.000
269	Piossasco	14	»	11.200
270	Piscina	3	»	2.400
271	Piverone	4	»	3.200
272	Pollein	3	»	2.400
273	Pomaretto	4	»	3.200
274	Pont-Bozet	4	»	3.200
275	Ponte Canavese	14	»	11.200
276	Pontey	2	»	1.600
277	Pont-St.-Martin	5	»	4.000
278	Porte	2	»	1.600
279	Pragelato	8	»	6.400
280	Praly	3	»	2.400
281	Pralormo	5	»	4.000
282	Pramollo	8	»	6.400
283	Prarostino	6	»	4.800
284	Prascorsano	2	»	1.600
285	Pratiglione	3	»	2.400
286	Prè-St.-Didier	4	»	3.200
287	Priacco	1	»	800
288	Quagliuzzo	1	»	800
289	Quart	9	»	7.200
290	Quassolo	1	»	800
291	Quincinetto	4	»	3.200
292	Reano	1	»	800
293	Revigliasco Torinese	2	»	1.600
294	Rhêmes-Notre-Dame	1	»	800
295	Rhêmes-St.-Georges	3	»	2.400
296	Ribordone	3	»	2.400
297	Riclaretto	4	»	3.200
298	Rivalba	2	»	1.600
299	Rivalta di Torino	6	»	4.800
300	Riva presso Chieri	9	»	7.200
301	Rivara	6	»	4.800
302	Rivarolo Canavese	14	»	11.200
303	Rivarossa	3	»	2.400
304	Rivera	3	»	2.400
305	Rivoli	15	»	12.000
306	Robassomero	2	»	1.600
307	Rocca Canavese	8	800	6.400
308	Roccapiatta	1	»	800
309	Rochemolles	1	»	800
310	Roisan	3	»	2.400
311	Roletto	3	»	2.400
312	Romano Canavese	5	»	4.000
313	Ronco Canavese	11	»	8.800
314	Rondissone	4	»	3.200
315	Rorà	3	»	2.400
316	Rosta	3	»	2.400
317	Roure	12	»	9.600
318	Rubiana	6	»	4.800
319	Rueglio	6	»	4.800
320	Saint-Cristophe	5	»	4.000
321	Saint-Denis	4	»	3.200
322	Saint-Marcel	5	»	4.000
323	Saint-Nicolas	3	»	2.400
324	Saint-Oyen	1	»	800
325	Saint-Pierre	7	»	5.600
326	Saint-Rhemy	7	»	5.600
327	Saint-Vincent	12	»	9.600
328	Salassa	4	»	3.200
329	Salbertrand	3	»	2.400
330	Sale Castelnuovo	5	»	4.000
331	Salerano Canavese	1	»	800
332	Salto	3	»	2.400
333	Salza di Pinerolo	1	»	800
334	Samone	2	»	1.600
335	San Benigno Canavese	6	»	4.800
336	San Carlo Canavese	4	»	3.200
337	San Colombano Belmonte	1	»	800
338	San Didero	2	»	1.600
339	San Francesco al Campo	9	»	7.200
340	Sangano	1	»	800
341	San Germano Chisone	5	»	4.000
432	San Gillio	2	»	1.600
343	San Giorgio Canavese	6	»	4.800
344	San Giorio	9	»	7.200
345	San Giusto Canavese	8	»	6.400
346	San Martino Canavese	6	»	4.800
347	San Martino di Perrero	2	»	1.600
348	San Maurizio Canavese	10	»	8.000
349	San Mauro Torinese	7	»	5.600
350	San Pietro Val Lemina	4	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
351	San Ponso Canavese	1	800	800
352	San Raffaele e Cimena	4	»	3.200
353	San Sebastiano da Po	6	»	4.800
354	San Secondo di Pinerolo	6	»	4.800
355	Sant'Ambrogio di Torino	4	»	3.200
356	Sant'Antonino di Susa	9	»	7.200
357	Sarre	6	»	4.800
358	Sauze di Cesana	3	»	2.400
359	Sauze d'Oulx	3	»	2.400
360	Savoulx	2	»	1.600
361	Scalenghe	8	»	6.400
362	Scarmagno	3	»	2.400
363	Sciolze	3	»	2.400
364	Settimo Rottaro	2	»	1.600
365	Settimo Torinese	15	»	12.000
366	Settimo Vittone	5	»	4.000
367	Solomiac	1	»	800
368	Sparone	8	»	6.400
369	Strambinello	1	»	800
370	Strambino	12	»	9.600
371	Tavagnasco	2	»	1.600
372	Tavernette	1	»	800
373	Thures	1	»	800
374	Tina	2	»	1.600
375	Torrazza Piemonte	3	»	2.400
376	Torgnon	5	»	4.000
377	Torre di Bairo	1	»	800
378	Torre Pellice	13	»	10.400
379	Trana	5	»	4.000
380	Trausella	1	»	800
381	Traverse	1	»	800
382	Traversella	3	»	2.400
383	Traves	2	»	1.600
384	Trofarello	4	»	3.200
385	Usseaux	6	»	4.800
386	Usseglio	6	»	4.800
387	Valchiusella	1	»	800
388	Val della Torre	6	»	4.800
389	Valgioie	3	»	2.400
390	Valgrisarche	1	»	800
391	Vallo Torinese	2	»	1.600
392	Valpelline	3	»	2.400
393	Valperga	8	»	6.400
394	Valprato	4	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
395	Valsavaranche	1	800	800
396	Valtournanche	6	»	4.800
397	Varisella	2	»	1.600
398	Vauda di Front	5	»	4.000
399	Vayes	4	»	3.200
400	Venaria Reale	12	»	9.600
401	Venaus	3	»	2.400
402	Verolengo	14	»	11.200
403	Verrayes	7	»	5.600
404	Verrès	5	»	4.000
405	Verrua Savoia	7	»	5.600
406	Vestignè	3	»	2.400
407	Vialfrè	1	»	800
408	Vico Canavese	2	»	1.600
409	Vidracco	2	»	1.600
410	Vigone	17	»	13.600
411	Villa Castelnuovo	3	»	2.400
412	Villafranca Piemonte	18	»	14.400
413	Villanova Canavese	3	»	2.400
414	Villarbasse	3	»	2.400
415	Villar Dora	4	»	3.200
416	Villareggia	5	»	4.000
417	Villar Focchiardo	7	»	5.600
418	Villar Pellice	7	»	5.600
419	Villar Perosa	8	»	6.400
420	Villastellone	7	»	5.600
421	Villeneuve	4	»	3.200
422	Vinovo	7	»	5.600
423	Virle Piemonte	4	»	3.200
424	Vische	8	»	6.400
425	Vistrorio	2	»	1.600
426	Viù	13	»	10.400
427	Volpiano	15	»	12.000
428	Volvera	7	»	5.600
	Totali per la provincia di Torino	2.136		1.708.800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione FEDELE.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Casimiro Matessich fu Luigi, nato a Selve (Dalmazia) il 2 ottobre 1884 e residente a Trieste, via Belpoggio 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Matessi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Casimiro Matessich è ridotto in « Matessi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Beatrice Matessich nata Sambunjak di Antonio, nata il 7 aprile 1889, moglie;
2. Ines di Casimiro, nata il 29 giugno 1909, figlia;
3. Stella di Casimiro, nata il 3 agosto 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Meula di Antonio, nato a Trieste il 26 giugno 1892 e residente a Trieste, Guardiella Timignano 1689, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Meola »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Meula è ridotto in « Meola ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Millich di Martino, nata a Trieste il 28 aprile 1893 e residente a Trieste, viale XX Settembre 87, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Millich è ridotto in « Milli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Licia Millich di Anna, nata il 6 marzo 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Mlac di Antonio, nato a Trieste il 5 ottobre 1885 e residente a Trieste, Gretta di Sopra, 492, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in Milacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Mlac è ridotto in « Milacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Mlac nata Krekic fu Martino, nata l'11 settembre 1891, moglie;
2. Valeria di Matteo, nata il 10 maggio 1914, figlia;
3. Albina di Matteo, nata il 4 marzo 1918, figlia;
4. Raffaela di Matteo, nata il 27 settembre 1921, figlia;
5. Mario di Matteo, nato l'11 novembre 1919, figlio;
6. Luciano di Matteo, nato il 21 settembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Moravc fu Gaspare, nato a Trieste il 28 novembre 1873 e residente a Trieste, via Ginnastica 46, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Morazzi »:

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Moravc è ridotto in « Morazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Angela Moravc nata Mizzaro fu Giuseppe, nata il 24 ottobre 1861, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Nizetich di Giorgio, nato a S. Pietro della Brazza (Dalmazia) l'8 luglio 1885 e residente a Trieste, via Roma 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nicetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Nizetich è ridotto in « Nicetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Nizetich nata Frohnwieser di Giovanni, nata il 15 dicembre 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Perich fu Simeone, nato a Zara il 21 febbraio 1878 e residente a Trieste, via Raffineria n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pierini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Perich è ridotto in « Pierini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Emilia Perich nata Adler fu Guglielmo, nata il 15 maggio 1876, moglie;
2. Ernesto di Giuseppe, nato l'8 maggio 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Rodolfo Pietschmann di Stefano, nato a Trieste il 27 agosto 1881 e residente a Trieste, via Michelangelo Buonarroti n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piccimanni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo Pietschmann è ridotto in « Piccimanni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elvira Pietschmann nata Visintini fu Giovanni, nata il 9 agosto 1880, moglie;
2. Cornelia di Rodolfo, nata il 6 marzo 1914, figlia;
3. Tullio di Rodolfo, nato il 3 agosto 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Gregorio Pin di Giuseppe, nato a Monfalcone il 3 ottobre 1898 e residente a Trieste, corso Garibaldi n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Gregorio Pin è ridotto in « Pini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ida Polatschek di Isacco Adolfo, nata a Trieste il 23 febbraio 1903 e residente a Trieste, via Tor San Pietro n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Polazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ida Polatschek è ridotto in « Polazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, relativo alla istituzione delle navi scuola per gli ufficiali della marina mercantile.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 16 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.21	Belgrado	33.30
Svizzera	363.15	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.027	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.605	Norvegia	5.02
Spagna	321.25	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.63	Svezia	5.06
Berlino (Marco oro)	4.505	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.05
Praga	56.15	Rendita 3,50 %	74.075
Romania	11.60	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	84.225
New York	18.882	Littorio 5 %	84.20
Dollaro Canadese	18.85	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.675
Oro	364.32		

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 3, dal 16 al 22 gennaio 1928. - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Aosta	Introd	B	—	1
Bari delle Puglie	Sannicandro	B	—	1
Bergamo	Zorzino	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Catanzaro (a)	Briatico	B	—	1
Id.	Filadelfia	B	—	1
Id.	Filogaso	BO	—	3
Id.	Zagarise	B	—	1
Chieti (a)	Guardiagrele	B	—	1
Id.	Palmoli	B	—	1
Cuneo	Pocapaglia	B	—	1
Foggia	Apricena	O	2	—
Id.	Cerignola	O	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	—
Frosinone	Ceccano	B	1	—
Id.	Fiuggi	B	1	—
Id.	Giulianello	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Mantova	Marmirolo	B	1	—
Milano	Milano	B	—	1
Modena	Concordia	B	—	1
Id.	Formigine	B	—	1
Potenza	S. Chirico Nuovo	B	1	—
Roma	Albano	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Pisoniano	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Siracusa	Lentini	B	3	—
Varese	Gorla Maggiore	B	1	—
Id.	Gorla Minore	B	1	—
Id.	Laveno	B	1	—
Id.	Malnate	B	—	1
Id.	Mombello Lago Magg.	B	—	1
Verona	Caprino Veronese	B	—	1
Id.	Vestenanova	B	—	1
Viterbo	Sutri	B	—	1
Id.	Tuscania	B	1	—
			23	21
	Carbonchio sintomatico.			
Forlì	Bagno di Romagna	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	B	—	1
Roma	Monte S. Biagio	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
			3	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	3	—
Id.	Alice Bel Colle	B	1	—
Id.	Asti	B	2	1
Id.	Balzola	B	1	—
Id.	Bergamasco	B	1	1
Id.	Calosso	B	1	—
Id.	Camerano Casasco	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Castagnole Lanze	B	1	1
Id.	Castell'Alfero	B	3	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	3	—
Id.	Castelnuovo Belbo	B	1	—
Id.	Coazzolo	B	1	—
Id.	Costigliole d'Asti	B	3	1
Id.	Felizzano	B	1	—
Id.	Frinco	B	3	—
Id.	Frugarolo	B	12	—
Id.	Grana	B	2	—
Id.	Murisengo	B	—	1
Id.	Ozzano	B	1	—
Id.	Pino d'Asti	B	—	1
Id.	Refrancore	B	1	—
Id.	Revigliasco	B	2	—
Id.	Scandeluzzo	B	—	1
Id.	Sezzadio	B	1	—
Id.	Ticineto	B	1	—
Id.	Tonco	B	3	—
Id.	Tortona	B	2	—
Id.	Valenza	B	1	—
Id.	Viguzzolo	B	3	—
Aosta	Azeglio	B	1	—
Id.	Ivrea	B	1	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Pescina	B	1	1
Bari delle Puglie	Corato	B	3	—
Bergamo	Adrara S. Martino	B	1	1
Id.	Bergamo	B	—	1
Id.	Gandino	B	2	—
Id.	Gorno	B	1	—
Id.	Martinengo	B	8	1
Id.	Pedrengo	B	2	—
Id.	Ranica	B	1	—
Id.	S. Giovanni Bianco	B	—	1
Id.	Scano al Brembo	B	1	—
Id.	Vertova	B	6	4
Id.	Villa di Serio	B	6	—
Id.	Vilminore di Scalve	B	3	—
Bologna	Baricella	B	—	1
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	S. Agata Bolognese	B	1	—
Bolzano	Appiano	B	1	—
Id.	Merano	B	—	1
Id.	Scena	B	—	1
Brescia	Cazzago S. Martino	B	1	—
Id.	Lonato	B	1	—
Id.	Montichiari	B	1	—
Id.	Villachiara	B	—	1
Como	Cavargna	B	1	—
Id.	Contra	B	1	—
Id.	Cremeno	B	1	—
Id.	Dongo	B	1	—
Id.	Lecco	B	1	—
Id.	Merone	B	1	—
Id.	Montevecchia	B	1	—
Id.	Perledo	B	1	—
Id.	Plesio	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Como	Valmadrera	B	2	—
Cremona	Calvatone	B	—	1
Id.	Genivolta	B	—	1
Id.	Motta Baluffi	B	2	—
Cuneo	Castiglione Tinella	B	—	1
Id.	Corneliano d'Alba	B	1	—
Id.	Mombarcaro	B	—	1
Id.	Montà	B	1	—
Id.	Savigliano	B	1	—
Ferrara	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	3	1
Id.	Portomaggiore	B	2	—
Id.	Vigarano	B	1	—
Forlì	Bagno di Romagna	B	—	1
Id.	Meldola	B	3	—
Genova	Crocefieschi	B	1	—
Id.	Genova	B	1	1
Imperia	Prelà	B	1	—
Lucca	Lucca	B	2	1
Mantova	Porto Mantovano	B	1	—
Milano	Cesano Maderno	B	—	1
Id.	Desio	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Milano	B	—	4
Id.	Motta Visconti	B	—	1
Id.	S. Martino in Strada	B	—	2
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	—	4
Id.	Triuggio	B	—	2
Modena	Mirandola	B	—	1
Napoli	Marigliano	B	—	1
Id.	Napoli	B	—	1
Novara	Romentino	B	—	1
Id.	S. Nazzaro Sesia	B	—	1
Parma	Busseto	B	1	—
Id.	Collecchio	B	1	—
Id.	S. Lazzaro	B	1	—
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia (*a*)	Fossarmato	B	2	—
Id.	Villanterio	B	1	—
Piacenza	Fiorenzuola	B	—	1
Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Podenzano	B	—	1
Id.	Ponte dell'Olio	B	1	1
Id.	Vigolzone	B	1	—
Id.	Villanova	B	—	1
Pisa	Pisa	B	1	1
Ravenna	Ravenna	B	2	—
Reggio nell'Emilia	Luzzara	B	2	—
Id.	Reggiolo	B	1	—
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Anzio	B	—	1
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Mentana	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Roma	B	7	—
Id.	Id.	O	—	7
Rovigo (*a*)	Castelnovo Bariano	B	—	1
Savona	Albissola Superiore	B	1	—
Id.	Savona	B	1	—
Sondrio	Delebio	B	—	1
Id.	Dubino	B	5	1
Sondrio	Mese	B	2	—
Id.	Samolaco	B	—	1
Torino	Carmagnola	B	—	2
Id.	Coazze	B	1	—
Id.	Forno Canavese	B	1	—
Id.	Giaveno	B	2	—
Id.	Pralorno	B	1	—
Id.	S. Francesco	B	1	—
Id.	Valgioie	B	1	—
Trento	Bleggio Superiore	B	3	—
Id.	Cavedine	B	9	—
Id.	Giovo	B	2	5
Id.	Mezzocorona	B	1	—
Treviso	Ponzano Veneto	B	1	—
Trieste	Trieste	B	1	3
Varese	Agra	B	2	—
Id.	Castellanza	B	1	—
Id.	Ferno	B	1	—
Id.	Leggiuno	B	—	1
Id.	Saronno	B	2	—
Vercelli	Trino	B	1	1
Id.	Vercelli	B	—	1
Vicenza	Carrè	B	—	1
Viterbo	Arlena di Castro	B	1	—
Id.	Sutri	BS	2	—
Id.	Vejano	B	1	—
Id.	Vetralla	B	2	—
Id.	Viterbo	BS	2	—
			211	8[illegible]
	Malattie infettive dei suini.			
Arezzo	Arezzo	S	—	2
Id.	Cortona	S	1	—
Belluno	Belluno	S	—	2
Benevento (*a*)	Colle Sannita	S	—	2
Id.	S. Giorgio la Mont.	S	—	1
Bologna	Castel Maggiore	S	1	—
Grosseto	Grosseto	S	1	—
Modena	Nonantola	S	1	—
Id.	S. Prospero	S	—	1
Parma	Soragna	S	1	—
Perugia	Monte S. Maria Tib.	S	2	—
Piacenza	Carpaneto	S	—	1
Id.	S. Giorgio	S	—	1
Potenza	Melfi	S	1	—
Id.	Rionero	S	2	—
Roma	Roma	S	1	—
Id.	Tolfa	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Sovicille	S	2	—
Siracusa	Noto	S	1	—
Trento	Molveno	S	—	1
Treviso	S. Pietro di Feletto	S	1	—
Trieste	Trieste	S	10	—
			27	11
	Morva.			
Ferrara	Cento	E	1	—
Firenze	Prato in Toscana	E	—	1
Napoli	Frattamaggiore	E	1	—

Segue *Morva.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Napoli	Napoli	E	8	1
Piacenza	Piacenza	E	—	1
Pistoia	Lamporecchio	E	—	1
Venezia	S. Maria di Sala	E	—	1
Verona	Verona	E	—	1
			10	6

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	E	4	—
Id.	Bellizzi	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Lauro	E	2	—
Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	3	—
Id.	Moschiano	E	1	—
Id.	Pago del Vallo di L.	E	1	—
Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Pietrastornina	E	—	1
Id.	Quindici	E	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	E	2	—
Id.	Rutigliano	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	1	—
Catania	Adernò	E	2	—
Id.	Bronte	E	7	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Mascalucia	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Enna	Pietraperzia	E	1	—
Id.	Regalbuto	E	1	—
Firenze	Vinci	E	1	—
Genova	Carasco	E	1	—
Id.	Castiglione	E	2	—
Id.	Chiavari	E	1	—
Messina	Messina	E	2	—
Napoli	Afragola	E	6	—
Id.	Boscotrecase	E	1	—
Id.	Capodrise	E	1	—
Id.	Gragnano	E	1	1
Id.	Napoli	E	5	—
Id.	Poggiomarino	E	3	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	2	—
Id.	S. Giuseppe	E	3	—
Id.	S. Sebastiano	E	1	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	Terzigno	E	6	—
Palermo	Corleone	E	—	1
Id.	Palermo	E	14	2
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	2	—
Id.	Roccapiemonte	E	1	—
Id.	Salerno	E	4	—
Id.	S. Cipriano Picent.	E	2	—
Id.	S. Mango Piemonte	E	1	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Scafati	E	3	—
Spezia	Spezia	E	6	12
			114	17

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Ancona (*a*)	Ancona	Cn	1	3
Id.	Camerano	Cn	—	1
Id.	Senigallia	Cn	1	—
Belluno	Belluno	Cn	—	1
Chieti (*a*)	Chieti	Cn	—	2
Como	Olgiate Molgora	Cn	—	2
Firenze	Reggello	Cn	—	1
Genova	Genova	Cn	—	2
Lecce	Lecce	Cn	—	1
Macerata (*a*)	Macerata	Cn	1	—
Id.	Potenza Picena	Cn	3	—
Id.	Ussita	B	2	—
Id.	Id.	Cn	1	—
Napoli	Atessa	Cn	—	1
Id.	Brusciano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	5
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	Pozzuoli	Cn	—	1
Id.	Vitulazio	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	8	5
Id.	Id.	Fl	2	—
Reggio di Calabria	Anoia	Cn	—	1
Siracusa	Sortino	Cn	—	4
Udine	Montereale Cellina	Cn	—	1
			19	34

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Ancona (*a*)	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Cagnano Amiterno	O	4	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	S. Demetrio	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Avellino	Calitri	O	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	1	—
Campobasso	Agnone	O	2	—
Id.	Pietrabbondante	O	—	1
Chieti (*a*)	Castiglione Messer M.	O	—	32
Foggia	Cerignola	O	—	1
Id.	Faeto	O	2	—
Id.	Foggia	O	3	—
Id.	Lucera	O	1	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Macerata (*a*)	Pioraco	O	1	—
Id.	Sefro	O	1	—
Napoli	Valle Maddaloni	O	—	1
Perugia	Foligno	O	3	—
Potenza	Avigliano	O	1	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Venosa	O	1	—
Rieti	Monte S. Giovanni	O	3	—
Id.	Roccasinibalda	O	3	—
Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Salerno	Buccino	O	2	1
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Castel S. Elia	O	2	—
Id.	Sutri	E	1	—
Id.	Tuscania	O	—	1
Id.	Viterbo	O	1	—
			48	37

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Foggia	Vico Garganico	O	—	1
Frosinone	Ripi	O	1	—
Id.	Serrone	O	1	—
Rieti	Scandriglia	Cp	1	—
Roma	Mazzano	O	1	—
Id.	Nettuno	O	—	1
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bomarzo	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	Cp O	2	—
			12	2
Vaiuolo ovino.				
Aquila degli Abruzzi	Oricola	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	—	1
Arezzo	Castel Focognano	O	—	2
Bari delle Puglie	Altamura	O	8	—
Id.	Bitonto	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Id.	Santeramo in Colle	O	1	—
Benevento (*a*)	Pietraroia	O	1	—
Foggia	Cerignola	O	2	—
Id.	Foggia	O	2	—
Id.	Manfredonia	O	3	—
Id.	S. Marco la Catola	O	3	—
Frosinone	Filettino	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	1	—
Lucca	Capannori	O	1	3
Napoli	Nola	O	—	1
Pisa	Vecchiano	O	2	1
Id.	Vicopisano	O	1	—
Pistoia	Pescia	O	2	—
Potenza	Senise	O	1	—
Roma	Albano	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Palestrina	O	1	—
Id.	Roma	O	1	1
Salerno	Eboli	O	2	—
Siena	Casole d'Elsa	O	1	—
Id.	Radicondoli	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	1	—
Id.	Maruggio	O	3	—
Id.	Taranto	O	1	—
Viterbo	Acquapendente	O	1	—
			47	9
Aborto epizootico.				
Aquila degli Abruzzi	Ortucchio	B	1	—
Bologna	Crevalcore	B	1	—
Modena	Bastiglia	B	2	—
Id.	Fiorano	B	3	1
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Modena	B	1	2
Segue Aborto epizootico.				
Modena	Nonantola	B	9	—
Id.	Pavullo	B	—	1
Id.	S. Prospero	B	1	2
Id.	Soliera	B	1	3
Id.	Spilamberto	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Correggio	B	2	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	2	—
Treviso	Vittorio Veneto	B	—	2
			25	11
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	Fermo	B	—	1
Influenza del cavallo.				
Perugia	Foligno	E	1	—
Colera dei polli.				
Bari delle Puglie	Gravina	P	1	—
Benevento (*a*)	Apice	P	—	5
Id.	S. Bartolomeo	P	—	2
Parma	Soragna	P	8	—
			9	7

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	18	39	44
Carbonchio sintomatico	3	4	4
Afta epizootica	39	159	293
Malattie infettive dei suini	16	23	38
Morva	7	8	16
Farcino criptococcico	12	53	131
Rabbia	13	22	53
Rogna	16	34	85
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	12	14
Vaiuolo ovino	17	32	56
Aborto epizootico	5	14	36
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Influenza del cavallo	1	1	1
Colera dei polli	3	4	16

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

Rossi Enrico, *gerente.*

Roma – Stabilimento Poligrafico dello Stato.